



IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO UN AGGIORNAMENTO DEL *VADEMECUM* ALLA LUCE DELLA PRASSI

La Fondazione Italiana del Notariato e il Consiglio Nazionale del Notariato, a quasi cinque anni dal primo commento guidato al rilascio del Certificato Successorio Europeo (CSE), con questo documento offrono alla categoria un *vademecum* che, alla luce della prassi applicativa non solo nazionale, aggiorna talune delle posizioni inizialmente espresse e aggiunge nuove soluzioni ai problemi emersi in sede di rilascio. Il presente contributo è il frutto del lavoro degli originari autori e di un nuovo gruppo di colleghi in seno alla Commissione Affari Europei e Internazionali – CAEI – del CNN e resta una sorta di "cantiere aperto" a future integrazioni che l'esperienza applicativa certamente determinerà.

Si è volutamente conservato l'originario impianto del documento al quale, peraltro, si è ritenuto opportuno aggiungere una sezione dedicata alle "Massime" – anch'essa da considerarsi una sorta di cantiere aperto – una dedicata a modelli redazionali ed, infine, una dedicata alla Giurisprudenza sviluppatasi sul tema. Da parte mia, quale Coordinatore della Commissione e del Settore Internazionale, va un sentito grazie agli autori tutti per l'impegno profuso nell' aggiornare il documento e ai componenti CAEI per l'apporto critico nello studio e nella approvazione dello stesso.

Le pagine che seguono riproducono e aggiornano l'originaria versione che mantiene, comunque, il suo valore di storica prima edizione.

Buona lettura.

Roma, 19 maggio 2020 Valentina Rubertelli

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO PRIME PROPOSTE OPERATIVE

La Fondazione Italiana del Notariato e il Consiglio Nazionale del Notariato, considerato l'interesse suscitato dai cinque seminari tenuti a Torino, Verona, Roma, Bari e Palermo nel corso del primo semestre del 2015, coordinati da Roberto Barone, e ritenuta l'utilità di fornire ai notai un primo strumento operativo nell'approccio ad una materia nuova e complessa che impone il contatto diretto con le norme comunitarie, hanno ritenuto di predisporre un primo breve documento che possa facilitare per la redazione del Certificato Successorio Europeo (CSE), introdotto dal Regolamento UE n. 650/2012.

Il testo si presenta nella forma di quesiti seguiti da brevi risposte ed è frutto del lavoro dei colleghi che si sono occupati dei diversi aspetti della materia nel corso dei cinque seminari detti.

Come è noto, l'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2013-bis", ha previsto come autorità competente al rilascio del CSE in Italia il notaio, per il quale si apre così una sfida di non poco conto in una materia nella quale gli è generalmente riconosciuta una profonda competenza.

Le novità apportate dal regolamento europeo non sono poche e potranno anche apparire non tutte familiari per il nostro sistema, ma la sfida va accolta se si vuole dimostrare che la professionalità del notaio sa stare al passo con i tempi e le sempre mutevoli esigenze dei cittadini.

I primi spunti contenuti nel testo che viene qui presentato non mancheranno di suscitare nei lettori altre e sicuramente più approfondite riflessioni, sulle quali sarà certamente interessante ed utile ritornare assieme nel prossimo futuro.

INTRODUZIONE

(Domenico Damascelli)

Il Capo VII costituisce la parte più innovativa del Regolamento UE n. 650/2012: esso istituisce il c.d. Certificato successorio europeo, concepito come uno strumento che – senza necessità di alcun procedimento di *exequatur* (v. art. 69, par. 1) – può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (i quali, a norma dell'art. 65, par. 1, sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (v. art. 63, par. 1) in uno Stato membro diverso da quello di rilascio (v. art. 62).

La risposta a un buon numero di domande poste dal presente vademecum richiede di sciogliere la questione della natura giuridica del nuovo strumento la cui disciplina, pur avendo tratto ispirazione da modelli noti a vari ordinamenti nazionali, presenta indubbia originalità.

Nonostante l'opinione espressa da taluni tra i primi commentatori, va respinta la tentazione di assimilare il CSE a una «decisione» (quale definita all'art. 1, par. 1, lett. g) o a un atto pubblico (quale definito all'art. 1, par. 1, lett. i).

Una pluralità di indici normativi milita in tal senso.

Innanzitutto, il regolamento dedica alla circolazione nello spazio giudiziario europeo di decisioni e atti pubblici una disciplina completa e autonoma (si vedano, precisamente, il Capo IV dedicato al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni e, rispettivamente, il Capo V che si occupa dell'accettazione e dell'esecutività degli atti pubblici), già con questo evidenziando la loro alterità rispetto al CSE.

Tale alterità risulta, poi, confermata da numerose disposizioni di dettaglio.

Si pensi, ad esempio, all'art. 67, par. 1, comma 2, lett. a, che obbligando l'autorità di rilascio del CSE ad astenersi dalla sua emissione quando «gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione», decreta l'inidoneità funzionale del CSE a regolare una controversia, dovendosi intendere che quest'ultima può trovare composizione solo dinanzi all'organo giurisdizionale competente ai sensi del Capo II del regolamento.

Inoltre, la diversità e, in qualche modo, la subalternità del CSE rispetto ai provvedimenti giurisdizionali sono testimoniate dalla disposizione che ne

impedisce il rilascio quando esso non sarebbe «conforme a una decisione riguardante gli [...] elementi» da certificare (art. 67, par. 1, comma 2, lett. b) e da quella che ne prevede la modifica o la revoca «ove sia stato accertato» — deve ritenersi, in primo luogo, attraverso una decisione — «che il certificato o singoli elementi di esso non corrispond[o]no al vero» (art. 71, par. 2).

D'altro canto, la differenza tra atti pubblici e CSE si coglie sul piano della disciplina della loro impugnazione; infatti, mentre a paralizzare gli effetti probatori dei primi è sufficiente la mera proposizione di una qualsiasi contestazione a essi relativa (v. art. 59, par. 2 e 3), la presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi contenuti nel CSE, posta dall'art. 69, par. 2, può essere vinta solo ove colui contro il quale il CSE è esibito ne ottenga una modifica o revoca ai sensi dell'art. 71, par. 2.

Anche l'indicazione fatta dal regolamento dei requisiti che deve rivestire l'autorità di rilascio del certificato risulta coerente con quanto detto finora. Secondo l'art. 64, infatti, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita dagli Stati membri, indifferentemente a «un organo giurisdizionale» o ad «altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione». Da tale disposizione si trae una duplice indicazione. Da un lato posto che, nel contesto del regolamento, le decisioni sono atti propri degli organi giurisdizionali (si veda il citato art. 1, par. 1, lett. g) – la possibilità di attribuire la competenza al rilascio del CSE a soggetti diversi da questi ultimi costituisce elemento sufficiente per concludere che il CSE non riveste la natura di decisione; dall'altro lato, non avendo il legislatore europeo disposto che, in alternativa agli organi giurisdizionali, l'autorità competente al rilascio del CSE debba essere necessariamente individuata nei notai - potendo, come detto, gli Stati membri investire una qualsiasi delle autorità (pubbliche) che operano in campo successorio - risulta confermato che al CSE non può essere attribuita nemmeno la natura di atto notarile (o, seguendo la terminologia del citato art. 1, par. 1, lett. g, di atto pubblico).

Ulteriori conferme si ricavano indagando il procedimento di rilascio del CSE.

Esso appare assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l'esistenza di un illecito (cioè l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, all'esito di un'attività che dalla dottrina viene definita «a basso titolo formale», in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiano in modo peculiare le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove.

Ebbene, se è vero che, nel nostro ordinamento, la competenza in materia di volontaria giurisdizione è normalmente attribuita al giudice, tale attribuzione non rappresenta un carattere necessario e indefettibile, essendo concepibile che l'"amministrazione" dei diritti privati a cui tali procedimenti sono diretti possa essere affidata a soggetti diversi dal giudice, purché dotati dei requisiti (terzietà e imparzialità) che li fanno idonei alla valutazione dell'opportunità dell'emissione delle misure di cui sono richiesti.

A questo punto, ci sono elementi sufficienti per escludere che il CSE sia un provvedimento giurisdizionale o un atto notarile e per concludere che esso sia un atto *sui generis* (se si vuole qualificato come "pubblico" onde significarne la provenienza da un'autorità pubblica) disciplinato direttamente e, almeno tendenzialmente, in maniera esaustiva dal diritto dell'Unione europea.

Ciò non toglie che, allo scopo di riempire le lacune della disciplina comunitaria (o, meglio, della normativa nazionale di esecuzione che tali lacune avrebbe dovuto colmare) è possibile fare applicazione della normativa che presiede alla disciplina dell'attività dell'autorità a cui, nello Stato membro in considerazione, è attribuita la competenza al rilascio del CSE o, più in generale, alla disciplina dei procedimenti che, nel medesimo Stato, hanno natura assimilabile a quello al cui esito è emanato il CSE.

Tale canone interpretativo si rivela particolarmente significativo per l'Italia, dove l'attribuzione al notaio della competenza al rilascio del CSE è avvenuta per il tramite dell'asciutta norma contenuta nell'art. 32 della l. 30 ottobre 2014, n. 161 (c.d. Legge europea 2013-bis).

In primo luogo deve ritenersi che, nel silenzio del legislatore e in applicazione di siffatto canone interpretativo, l'obbligo imposto all'autorità di rilascio dall'art. 70, par. 1, debba essere assolto mediante l'iscrizione del CSE nel repertorio degli atti tra vivi del notaio e la sua conservazione nella raccolta dei medesimi atti, ai sensi degli artt. 61 e 62, l. 16 febbraio 1913, n. 89 (mentre è, invece, da escludere che l'applicazione della legge notarile possa andare oltre le disposizioni appena citate; in particolare, è da escludere che al CSE possano applicarsi le regole formali dettate dall'art. 51, l. n. 89/1913, oltre che per il motivo, ormai chiaro, che il CSE non è un atto notarile, per l'ulteriore decisiva ragione che, in forza dell'art. 67, par. 1, esso deve essere obbligatoriamente rilasciato secondo il modulo V allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 650/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1329

Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2013-bis) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/sg

1. VERIFICA DELLA COMPETENZA PER IL RILASCIO

(Dario Restuccia e Ilaria Riva)

1.1. Quando il notaio italiano è competente a rilasciare il certificato successorio europeo?

Il notaio italiano sarà competente a rilasciare il CSE quando il defunto aveva la residenza abituale in Italia (v. art. 4 del Regolamento), indipendentemente dal fatto che lo stesso avesse scelto una diversa legge applicabile, ovvero quando lo stesso ha scelto la legge italiana (v. art. 7 del Regolamento) o, ancora, nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento.

1.2. In quali circostanze sussiste la competenza *ex* art. 10 Reg.?

La competenza sussidiaria di cui all'art. 10 si fonda sulla presenza di beni ereditari in uno Stato membro. Infatti, se al momento della morte il defunto non aveva la propria residenza abituale in uno Stato membro (*i.e.* aderente al Regolamento), è prevista una competenza sussidiaria della autorità dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari quando il defunto era anche cittadino di quello Stato o, in mancanza, aveva la propria precedente residenza abituale in quello Stato purché, in questo ultimo caso, non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale precedente residenza abituale.

Il notaio italiano è, pertanto, competente se cumulativamente:

- 1. il *de cuius* non aveva la propria residenza abituale in alcuno Stato aderente al Reg. al momento della morte,
- 2. esistono beni ereditari in Italia

e inoltre, alternativamente:

- 3.a. il *de cuius* era cittadino italiano,
- 3.b. la precedente residenza abituale (si ritiene generalmente, la residenza abituale "immediatamente precedente" all'ultima) era in Italia, ed il trasferimento è avvenuto da non più di 5 anni.

Di difficile interpretazione è il richiamo al paragrafo 2 dell'art. 10, il quale prevede che comunque le autorità dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari siano competenti (al rilascio del CSE) se nessun organo è competente ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo (ma limitatamente a tali beni). Tale previsione appare di difficile concreta applicazione in materia di rilascio del CSE che, ai sensi dell'art. 62, può essere richiesto solo per essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio.

1.3. In quali circostanze sussiste la competenza *ex* art. 11 Reg.?

L'art. 11 prevede il caso del *forum necessitatis*. Questo criterio eccezionale è destinato ad operare quando non sia possibile determinare la competenza delle autorità di nessuno Stato membro.

I requisiti che devono coesistere per l'utilizzo di questa ipotesi sono due: un collegamento sufficiente della vicenda successoria con un determinato Stato membro e la circostanza che il procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la successione ha uno stretto collegamento (ad esempio per la presenza di eventi bellici, come illustrato dal considerando 31).

La previsione appare di rara concreta applicazione in materia di rilascio del CSE che, come già detto, ai sensi dell'art. 62, può essere richiesto solo per essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio. Tuttavia, potrebbe verificarsi, ad esempio, per un *de cuius* residente abituale in Siria, temporaneamente dimorante in Italia, o la cui famiglia si trovi in Italia, o che abbia vissuto in Italia per un periodo ragionevole, o che abbia in Italia beni ereditari (se gli eredi richiedenti il CSE si trovano in Italia).

1.4. Quali elementi devono essere tenuti in considerazione per accertare la residenza abituale del defunto?

La nozione di "residenza abituale" (non definita da alcun articolo del Regolamento) e frequente negli strumenti convenzionali ed europei di diritto internazionale privato, mira ad individuare il centro della vita del defunto, tenendo conto della localizzazione preponderante dei suoi interessi di ordine personale, familiare, professionale ed economico, nonché, come è precisato dal considerando 23, effettuando «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso».

La residenza abituale è un concetto del tutto autonomo, diverso rispetto a quello di residenza anagrafica. Il notaio, in altri termini, dovrà verificare non solo dove il defunto era residente (dal punto di vista anagrafico), ma anche, ad esempio, dove lavorava, dove la famiglia viveva, dove veniva versato il suo stipendio, dove erano localizzati i suoi rapporti obbligatori debito/credito ecc.

1.5. Nel caso in cui il notaio venga richiesto del rilascio di un CSE come fa ad accertarsi che il defunto aveva la residenza abituale in Italia?

Il Regolamento prevede che il notaio debba verificare le informazioni e le dichiarazioni ed i documenti forniti dal richiedente. Se non li ritiene sufficienti invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che egli reputa necessarie e/o effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica (art. 66).

1.6. Qualora, in un momento successivo, si accertasse che il defunto non aveva la residenza abituale in Italia, il notaio che ha rilasciato il CSE può essere giudicato responsabile?

No, in nessun caso può essere il notaio considerato responsabile se dimostra di aver svolto la sua attività di indagine con diligenza (si veda anche la domanda 9.6).

1.7. È possibile, quando la competenza del notaio italiano sussiste in virtù della residenza abituale del defunto in Italia, spogliarsi della competenza in favore dell'autorità dello Stato membro della legge scelta?

Modificando l'opinione espressa nella prima edizione del presente *Vademecum* si ritiene possibile che il notaio italiano, ritenutosi competente in virtù del combinato disposto degli artt. 64 e 4 Reg., possa successivamente dichiarare la

propria incompetenza in applicazione dell'art. 7, lett. a), Reg. (che richiama il precedente art. 6).

Si veda anche la sezione "Massime" del presente Vademecum, Massima n. 1.

1.8. La legge italiana può essere scelta da chiunque?

No, la legge italiana può essere scelta solo da chi è cittadino italiano o comunque possiede, tra più cittadinanze, anche quella italiana (art. 22).

1.9. Come può essere fatta la scelta della legge applicabile?

La scelta della legge applicabile deve essere contenuta in modo espresso in una disposizione a causa di morte, ma può anche essere desunta dalle clausole della disposizione (art. 22, par. 2). Se la disposizione per causa di morte è stata fatta prima del 17 agosto 2015 e secondo quanto previsto dalla legge che l'interessato avrebbe potuto scegliere seguendo le norme previste dal Regolamento, si presume che tale legge sia stata scelta come legge applicabile all'intera successione (art. 83, par. 4).

Le regole per stabilire di validità ed efficacia delle disposizioni a causa di morte sono quelle previste dagli artt. 23, par. 2, 26 e 27.

1.10. Se il defunto ha scelto quale legge applicabile la legge italiana, occorrono formalità particolari per fondare la competenza del notaio italiano?

Ovviamente l'atto *mortis causa* contenente le disposizioni testamentarie da cui si desume la scelta della legge applicabile devono essere validi ed efficaci e pertanto, ad esempio, un testamento dovrà avere adempiuto a tutte le eventuali formalità richiesta dalla legge ad esso applicabile per la sua concreta utilizzazione (ad esempio la sua pubblicazione, nei casi nei quali sia applicabile la legge italiana).

2. VERIFICA DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI

(Valentina Crescimanno, Dario Restuccia e Ilaria Riva)

2.1. Quali sono i soggetti legittimati a presentare la richiesta di CSE?

Gli eredi, i legatari che vantano diritti diretti sulla successione, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità, che hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, in un altro Stato membro (art. 63, par. 1, e art. 65, par. 1).

2.2. Il CSE può essere richiesto da altri soggetti?

No, il CSE può essere richiesto solo dai soggetti indicati al punto 2.1.

2.3. Occorre che il richiedente rivesta una delle esposte qualità sulla base della legge applicabile alla successione? I soggetti richiedenti devono dare dimostrazione della propria qualità secondo le modalità previste dalla legge applicabile?

Sì, il riferimento è certamente alla legge applicabile alla successione, ma il richiedente deve indicare nella domanda gli elementi su cui si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario, il diritto a dare esecuzione al testamento del defunto, il diritto di amministrare l'eredità.

Unitamente alla domanda sono forniti tutti i documenti pertinenti, in originale o in copia autentica (art. 66, par. 1, primo periodo), con facoltà comunque del notaio di accettare altri mezzi di prova nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre copie autentiche dei documenti (art. 66, par. 2), così come lo stesso notaio può sempre chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 66, par. 3).

Inoltre, rimane fermo il potere/dovere del notaio di procedere a indagini d'ufficio allo scopo di verificare informazioni, dichiarazioni, documenti e quant'altro fornito dal richiedente (art. 66, par. 1, secondo periodo).

2.4. Se è applicabile la legge italiana, occorre l'accettazione espressa dell'eredità?

Non necessariamente; è infatti possibile che il certificato sia richiesto dal chiamato che non ha ancora accettato l'eredità e senza che la richiesta comporti accettazione. Qualora invece il richiedente chieda il CSE in qualità di erede, dovrà, espressamente o tacitamente, aver accettato l'eredità (accettazione che, ai sensi dell'art. 475 c.c., può essere contenuta in un atto pubblico o in una semplice scrittura privata e, quindi, anche con o nella stessa domanda di rilascio).

2.5. Chi è l'amministratore dell'eredità?

Con il termine amministratore dell'eredità deve intendersi il curatore dell'eredità giacente, l'esecutore testamentario, l'amministratore in caso di chiamata sotto condizione o di nascituro, ovvero, infine, il chiamato all'eredità che non intende ancora accettare ma che vuole esercitare i poteri di cui all'art. 460 c.c., o semplicemente richiedere il CSE per poter riuscire ad avere esatta contezza del patrimonio del *de cuius*. Occorrerà, naturalmente, che il richiedente dimostri con elementi obiettivi l'esistenza di tali circostanze (ad esempio un estratto conto bancario del defunto).

Nelle ipotesi – rare, ma non assenti – in cui il notaio italiano è competente pur applicandosi la legge straniera (per *professio iuris*, ad esempio) la cerchia degli amministratori può estendersi: *Administrator of Estate* in *Common Law*.

Nel caso in cui il CSE sia richiesto dal curatore dell'eredità giacente il notaio ne accerterà la legittimazione:

- richiedendo copia del decreto di nomina emesso dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- verificando l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina per estratto e la successiva iscrizione nel registro delle successioni.

In questa ipotesi il certificato viene richiesto per far valere la qualità di amministratore ed in particolare per dimostrare e conseguentemente esercitare, in altro Stato membro, i poteri di amministrare l'eredità. Il notaio deve essere

quindi in grado, sulla base degli elementi sopra indicati, non solo di accertare la qualità ma anche di certificare e precisare i poteri ad essa connessi.

Per la verifica della legittimazione dell'esecutore testamentario, il notaio dovrà accertare:

- che il richiedente sia stato nominato esecutore testamentario e che la nomina sia fatta in un testamento;
- che l'esecutore testamentario abbia accettato la nomina nelle forme prescritte dalla legge (dichiarazione di accettazione da rendersi presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e successiva annotazione nel registro delle successioni).

In questo caso il CSE viene richiesto per dimostrare che la persona indicata nel certificato come esecutore testamentario ha i poteri di dare esecuzione al testamento, ed in quale misura lo può fare. Il notaio dovrà pertanto verificare che vi siano disposizioni testamentarie da eseguire, accertando se i poteri dell'esecutore riguardano l'intera eredità, quote di essa o singoli beni; quali siano tali poteri; quale la loro ampiezza; quali gli obblighi ed i doveri e le eventuali restrizioni.

2.6. Qualunque legatario può richiedere il CSE?

Nonostante l'art. 63 faccia riferimento soltanto ai legatari che vantano "diritti diretti" sulla successione, deve ritenersi che il CSE possa essere richiesto anche dal legatario cd. *per damnationem* (legato obbligatorio).

Per entrambe le ipotesi, il notaio dovrà accertare che il richiedente sia beneficiario di una disposizione a titolo particolare, contenuta in un testamento e che il testamento sia stato pubblicato (o sia stato seguito dagli adempimenti richiesti per la sua efficacia secondo la legge ad esso applicabile).

2.7. Possono i creditori richiedere il CSE?

No, né i creditori dell'eredità né quelli dell'erede possono richiedere il CSE.

2.8. Possono i legittimari interamente pretermessi richiedere il CSE?

No, nel caso in cui sia applicabile la legge italiana, il legittimario interamente pretermesso deve prima esperire l'azione di riduzione e, una volta accolta questa con sentenza passata in giudicato, potrà chiedere il CSE quale erede.

Allo stesso modo non sono ammessi a richiedere il certificato i soggetti che possono vantare indirettamente diritti sull'eredità, quali chiamati in subordine, eredi sotto condizione sospensiva, ecc.

Si veda anche la sezione "Massime" del presente *Vademecum*, Massima n. 4.

2.9. Se dal testamento risulta la totale pretermissione di un legittimario, il notaio potrà comunque rilasciare il CSE?

Sì, ma dovrà rifiutare il rilascio del CSE quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione (art. 67, par. 1, secondo co., lett. a). Si può trattare di contestazioni già fatte valere in sede contenziosa o direttamente rivolte all'autorità di rilascio che deve adottare tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'eredità già della richiesta del certificato: è tale informazione che

certamente costituisce la base per eventuali osservazioni o contestazioni da parte di altri soggetti diversi dal richiedente.

Si veda anche la domanda 5.3.

2.10. Che cosa succede se l'erede è un minore o un interdetto?

La richiesta dovrà essere effettuata dal genitore o dal tutore, dopo l'accettazione beneficiata, ed è da considerare atto di ordinaria amministrazione.

2.11. Se il richiedente è un inabilitato o un minore emancipato?

In tali ipotesi la richiesta potrà essere effettuata direttamente dallo stesso.

2.12. Se il richiedente è beneficiario di amministratore di sostegno?

La richiesta potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario, salvo che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sia previsto diversamente.

2.13. Se il richiedente è una società?

In tal caso sarà il legale rappresentante a richiedere il certificato, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione.

2.14. È possibile richiedere, e rilasciare, un certificato successorio europeo parziale?

Ai sensi dell'art. 63, par. 2, Reg., si deve ritenere legittima la richiesta, ed il conseguente rilascio, di un certificato parziale che si limiti ad attestare alcuni elementi (ad esempio un legato). Il CSE non dovrà necessariamente elencare i dati di tutti gli eredi o di tutti i beneficiari di singole disposizioni testamentarie a titolo particolare, potendosi anche limitare a certificare la posizione di un solo soggetto.

Il CSE, però, non potrà prescindere dai seguenti elementi:

- individuazione dell'autorità di rilascio;
- generalità del defunto e del richiedente;
- scopo previsto per il certificato;
- fonte della successione (legge o testamento);
- legge applicabile (ed elementi in base ai quali è stata determinata).

3. VERIFICA DELLO SCOPO

(Valentina Crescimanno, Dario Restuccia e Ilaria Riva)

3.1. Che cosa fa il notaio quando riceve una domanda di CSE?

Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica preliminarmente la propria competenza, secondo i criteri generali di cui agli artt. 4 ss.; nello stesso tempo verifica la legittimazione del richiedente (*supra*, punto 2) e lo scopo, come previsto dall'art. 62, ossia che il CSE venga richiesto "per essere utilizzato in altro Stato membro".

Inoltre, tra l'altro, verifica la legge applicabile alla successione, prestando attenzione alle materie escluse dal Regolamento, ad es. lo *status* delle persone fisiche, la capacità di accettare l'eredità, il regime patrimoniale tra i coniugi, le

clausole societarie di successione, la validità sostanziale della dichiarazione di scelta, la costituzione e il funzionamento del trust: per tutte queste materie e le altre indicate nel Reg. (art. 1, par. 2) la legge applicabile s'individua sulla base del criterio indicato dalla norma di diritto internazionale privato applicabile (l. 218/95, Reg. UE e convenzioni internazionali *ad hoc*). Verifica, infine, l'esistenza di eventuali contenziosi, sulla base dei Registri Pubblici disponibili e in base alla normale prassi notarile in materia.

3.2. Come documentare il fatto che il CSE è richiesto per essere usato in un altro Stato membro?

Il notaio dovrà verificare lo scopo indicato dal richiedente per ottenere il rilascio del CSE e quindi effettuare un'indagine sulla legittimazione di chi presenta la domanda e sulla necessità di far valere in uno Stato membro diverso da quello di rilascio gli elementi di cui all'art. 63, par. 2.

Sebbene il notaio non sia tenuto a verificare direttamente che la successione presenti elementi di internazionalità, non dovrà ritenere sufficiente la semplice dichiarazione del richiedente, ma dovrà, per quanto possibile, verificare l'esattezza delle informazioni fornite, alla luce degli atti e degli altri mezzi di prova a disposizione.

Non occorre molto di più rispetto all'esigenza di far valere all'estero un proprio diritto ereditario e quindi, esemplificando, la presenza di un immobile ereditario situato all'estero; l'esigenza di riscuotere crediti ereditari in altri Paesi membri; di accedere a conti correnti situati all'estero; per l'esecutore testamentario, quella di individuare gli eredi e legatari; o ancora di esigere l'adempimento di un contratto o di promuovere iniziative giudiziarie in qualità di erede presso autorità giudiziarie straniere.

Qualora dalla documentazione presentata risulti evidente che per la successione in oggetto non sussistono i presupposti di utilizzo di un CSE in un altro Stato membro, il certificato non verrà rilasciato.

4. DOMANDA DI RILASCIO

(Valentina Crescimanno)

4.1. Tutte le informazioni elencate all'art. 65, par. 3, Reg. devono essere indicate nella domanda di CSE?

Saranno indicate nella domanda solo le informazioni necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui si chiede la certificazione, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano, appunto, necessarie per il rilascio.

La richiesta di CSE ed il CSE stesso possono anche non riguardare l'intera vicenda successoria, ma solo taluni aspetti di essa o singole posizioni. Dal tenore della norma, infatti, si evince la legittimità della richiesta di un certificato parziale, volto ad attestare solo taluni elementi della vicenda successoria (vedi *supra* punto 2.14.).

Utilizzando il modulo ufficiale di domanda è inoltre possibile immediatamente individuare gli elementi obbligatori, in quanto contrassegnati da asterisco e

quelli obbligatori solo in alcuni casi (vedi informazioni contrassegnate da due o tre asterischi nelle note esplicative al modello approvato con Regolamento 1329/2014).

4.2. È obbligatorio, ai fini della presentazione della richiesta, utilizzare il modulo di domanda di cui al regolamento di esecuzione n. 1329/2014?

No, l'uso del modulo è facoltativo (vedi Corte di Giustizia dell'Unione europea, 17 gennaio 2019, causa C-102/18, *Brisch*, in Giurisprudenza). È opportuno però che il notaio consigli all'interessato di presentare la richiesta di CSE compilando il modulo ufficiale, al fine di facilitare la raccolta delle informazioni necessarie e la conseguente verifica che il notaio stesso dovrà svolgere.

4.3. La domanda di rilascio può essere arricchita di ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nel modello standard?

Sì. L'indicazione di elementi ulteriori, considerati utili ai fini del rilascio del CSE, è prevista nello stesso modello di domanda nella sezione 6.10, quando trattasi di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nella sezione 4, negli allegati e nella stessa sezione 6, dedicata alle ulteriori informazioni.

Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui il richiedente non utilizzi il modello ufficiale di domanda.

4.4. È opportuno conservare le domande di rilascio?

Sì. Anche se non obbligatorio, è opportuno che il notaio conservi la domanda di rilascio, poiché è la domanda che delimita il campo di verifica del notaio. Solo sugli elementi presenti in questa il notaio esercita poteri/doveri di verifica.

La conservazione della domanda può rivelarsi utile al notaio richiesto del rilascio di una nuova copia autentica di CSE o della proroga del periodo di validità di quella rilasciata per poter eventualmente accertare e riscontrare l'eventuale esistenza di elementi nuovi o difformità ostative al rilascio di una nuova copia, rispetto a quanto dichiarato originariamente dal soggetto interessato.

Inoltre, la domanda potrà essere utile al notaio per poter dimostrare, se del caso, di aver svolto l'indagine preliminare al rilascio del CSE, con la diligenza ragionevolmente richiesta dalla sua competenza specifica, affinché nessuna responsabilità gli venga addebitata.

4.5. Quali documenti si allegano alla domanda?

Sono previsti cinque allegati ufficiali da accludere al modello di domanda (modulo IV) approvato con regolamento 1329/2014 ed un elenco di documenti, in originale o in copia autentica, che il richiedente potrà allegare per dimostrare quanto dichiarato (es. certificato di morte, dichiarazione relativa alla scelta della legge, testamento).

Gli allegati I, II, III, IV e V al modello di domanda sono obbligatori se e nella misura in cui si verifichi taluna delle ipotesi individuate nella sezione III del modello di domanda. Ne consegue che se il richiedente non dovesse utilizzare il modello (il cui uso è facoltativo), il notaio dovrà verificare che tali ipotesi risultino comunque adeguatamente documentate (es.: allegato II, nel caso di richiesta presentata da persone giuridiche).

5. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

(Valentina Crescimanno)

5.1. Quali sono i poteri di istruttoria dell'autorità di rilascio secondo il regolamento e che cosa può fare il notaio quale autorità di rilascio se il richiedente non ha prodotto documenti in originale o in copia autentica?

I poteri di istruttoria del notaio sono indicati dall'art. 66: verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente; effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, nei limiti delle previsioni del diritto nazionale. Il notaio può invitare il richiedente a fornire ulteriori prove che ritiene necessarie.

Lo stesso, quale autorità di rilascio, può decidere altresì di accettare altri mezzi di prova diversi dai documenti in originale o in copia autentica e chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ad esempio, il notaio potrà ritenere di dover utilizzare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine all'inesistenza di controversie ai sensi dell'art. 65, par. 3, lett. 1).

Può inoltre, se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procedere all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori.

5.2. Il notaio italiano ha tutti i poteri indicati dal regolamento?

L'art. 66 Reg. attribuisce all'autorità di rilascio del CSE l'esercizio di taluni poteri officiosi a condizione che essi siano previsti dal suo diritto nazionale. Si tratta precisamente del potere:

- a) di effettuare le indagini necessarie per la verifica delle informazioni e dichiarazioni, nonché dei documenti e degli altri mezzi di prova forniti dal richiedente (par. 1, secondo periodo);
- b) di chiedere che le dichiarazioni del richiedente siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (par. 3).

In proposito, viene in considerazione il comma 1 del citato art. 32 l. 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui il rilascio del CSE da parte del notaio italiano avviene «in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73» Reg.

Quest'ultima espressione può essere interpretata nel senso che il legislatore italiano ha completato quelle, tra le norme appena citate, che appaiono *non self executing* mediante attribuzione all'autorità di rilascio della massima estensione possibile di poteri.

Ne segue che, non soltanto l'autorità di rilascio italiana potrà esercitare d'ufficio i poteri di indagine di cui alla lett. a) che precede, ma che essa sarà abilitata a ricevere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche al di là dei limiti oggettivi e soggettivi posti dall'art. 3, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, ove funzionali al rilascio di un CSE, tali dichiarazioni potranno essere rese anche:

a) da cittadini extracomunitari non residenti in Italia;

b) con riferimento a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici stranieri.

5.3. Il notaio ha il dovere di informare i beneficiari della successione della presentazione di una richiesta di CSE?

Sì. Il notaio ha il dovere di informare i beneficiari della successione; sebbene la norma parli solo dei beneficiari, deve ritenersi che l'autorità di rilascio debba informare della richiesta anche gli esecutori testamentari e gli amministratori dell'eredità, adottando tutte le misure necessarie. Può inoltre procedere ad annunci pubblici, allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

Il notaio ove possibile in base alle informazioni in suo possesso, in presenza di un legittimario pretermesso provvederà a informarlo, anche per accertare l'assenza di un contenzioso, che precluderebbe la possibilità di rilascio.

5.4. Come occorre procedere all'informativa richiesta dall'art. 66, par. 4, primo periodo, Reg.?

Il notaio dovrà informare gli interessati della richiesta di rilascio di un CSE con apposita comunicazione, da effettuarsi con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento (quali la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento).

5.5. Come occorre procedere per l'audizione di cui all'art. 66, par. 4, secondo periodo, Reg.? Come si effettua l'audizione?

Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, il notaio procederà all'audizione degli interessati con invito a comparire dinanzi a sé, da effettuarsi con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento (come la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento). L'avviso dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo in cui l'interessato è invitato a presentarsi.

L'audizione potrà essere effettuata anche in modo informale, in presenza o in audio/videoconferenza, anche in momenti diversi per ciascun interessato; della stessa appare opportuno redigere una nota scritta, da conservare nel fascicolo.

5.6. I soggetti richiesti sono obbligati a presentarsi? Che cosa accade se non si presentano?

La norma non pone obblighi di comparizione né tantomeno sanzioni per la mancata presentazione.

È in facoltà del notaio reiterare l'invito. Se i soggetti richiesti non si presentano, è opportuno che il notaio rediga nota scritta, da conservare nel fascicolo, nel quale dia atto della mancata comparizione. Tale circostanza può rappresentare un elemento di valutazione per il notaio, nell'esame complessivo di tutti gli elementi da certificare.

5.7. Come occorre procedere agli annunci pubblici di cui all'art. 66, par. 4, Reg.?

Il notaio potrà procedere ad annunci pubblici, se lo ritiene necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

Il notaio potrà rendere nota la richiesta di CSE con i mezzi che ritiene opportuni, ad esempio mediante pubblicazione nell'albo pretorio *online* del luogo di apertura della successione (in quei comuni che consentono la pubblicazione *online* facoltativa). In alternativa, il notaio potrà procedere agli annunci mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rimane, a tal proposito, auspicabile la creazione di un Registro sussidiario su base volontaria tenuto a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.

5.8. Il notaio è tenuto a verificare informazioni diverse da quelle indicate nella domanda?

No. Il notaio è tenuto a verificare solo le informazioni fornite e/o ad invitare il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie per accertare gli elementi di cui viene richiesta la certificazione. L'autorità di rilascio dovrà svolgere anche attività di indagine in proprio, ai fini della verifica delle informazioni fornite dal richiedente: essa, quindi, non potrà accertare solo le informazioni contenute nella richiesta ma potrà ampliare il raggio di indagine, acquisendo e verificando informazioni ulteriori.

5.9. Come fa il notaio ad acquisire informazioni contenute nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile o in altri registri in cui sono riportati documenti e fatti rilevanti di un altro Stato membro?

Il notaio potrà richiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che gli vengano fornite informazioni contenute nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, sempreché tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale (art. 66, par. 5).

5.10. Quando è possibile rifiutare il rilascio del certificato?

Quando a seguito dell'istruttoria non è stato comunque possibile accertare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione; quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione (perché ad esempio è pendente una causa relativa alla validità di un testamento o detti elementi sono stati contestati dai beneficiari dell'eredità e da eventuali altri interessati intervenuti dinanzi al notaio a seguito di convocazione da questi disposta ai sensi dell'art. 66, par. 5, Reg.) o quando il certificato è in contrasto con una decisione riguardante gli stessi elementi (art. 67). Il rifiuto sarà motivato e redatto in forma scritta; ai sensi dell'art. 72, par. 1, contro di esso è previsto ricorso davanti all'autorità giudiziaria (per l'Italia, reclamo al Tribunale ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 161/2014).

6. RILASCIO E CONTENUTO DEL CERTIFICATO

(Paolo Pasqualis, Giovanni Liotta e Carlo Alberto Marcoz)

6.1. Come si redige il CSE?

Il CSE deve essere redatto, senza indugio, utilizzando esclusivamente il modulo previsto dall'art. 67 e stabilito quale allegato 5 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014. L'utilizzo del modulo consente la rapida circolazione e la comprensione del documento in tutti i Paesi.

La disciplina relativa alla redazione del CSE è interamente contenuta nel Regolamento e quindi allo stesso non si applicano gli articoli della Legge Notarile relativi alla redazione degli atti.

È lo stesso modulo ad indicare quali sono le informazioni obbligatorie e quali sono facoltative, prevedendo l'utilizzo di allegati, ove necessari.

È possibile rilasciare un CSE che contenga soltanto alcune delle informazioni facoltative, in conformità alla domanda effettuata dal richiedente.

Si veda anche la sezione "Massime" del presente *Vademecum*, Massime nn. 2, 3 e 4.

6.2. Il CSE va messo a repertorio? È soggetto a controllo nell'ambito dell'ispezione ordinaria biennale in particolare?

In assenza di norme specifiche, utilizzando il sistema di conservazione esistente del notariato (analogico o digitale - si veda il punto 7), il CSE va messo a repertorio e a raccolta, con la relativa numerazione, che può ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 68, lett. b) ("numero di riferimento del fascicolo").

La conservazione nella raccolta del notaio consente, nel momento del trasferimento ad altra sede o di cessazione delle funzioni, la trasmissione dei CSE al competente Archivio notarile al fine del rilascio di ulteriori copie.

Su base volontaria, è anche possibile tenere un apposito registro dedicato ai CSE dove i medesimi saranno annotati in ordine progressivo; inoltre, in detto registro sarà possibile annotare le informazioni inerenti alle vicende del CSE di cui è importante mantenere traccia (v. risposte alle domande 8.3, 8.4 e 8.7).

L'onorario repertoriale è quello stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 14 del Decreto ministeriale numero 265/2012 (euro 46); seguendo la tesi dell'esenzione dall'imposta di registro (si veda il punto 6.4.), il CSE risulta altresì esente dalla tassa archivio.

Si può ragionevolmente ritenere (e su ciò anche *infra* nella parte relativa al Certificato Successorio Interno) che il CSE non sia soggetto ai controlli (e richiesta di sanzioni) a cura dell'Archivio Notarile a seguito dell'ispezione ordinaria biennale. Al contempo, però, non si può dimenticare che nella redazione del CSE il notaio esercita la sua pubblica funzione e adempie i suoi doveri professionali come fissati anche dal Codice di Deontologia adottato ai sensi della legge notarile. Ne consegue che il Presidente del Consiglio Notarile potrà e dovrà, anche in occasione dell'ispezione suddetta, accertare eventuali violazioni delle norme deontologiche e attivare il CND stesso per l'avvio del relativo procedimento disciplinare. Si pensi, per esempio, al ripetuto rilascio di CSE senza compilare il campo relativo alla data di morte o altre minime indicazioni previste

dal Regolamento Successioni e che possono rientrare nell'ambito di condotte frettolose e compiacenti vietate deontologicamente.

6.3. Una volta emesso il CSE è necessario informare i beneficiari?

Sì, l'art. 67 prescrive che il notaio adotti tutte le misure necessarie per informare i beneficiari (individuati al momento della presentazione della domanda) dell'emissione del certificato; l'informativa andrà effettuata con modalità idonee a garantire prova dell'avvenuta ricezione.

6.4. Il CSE è soggetto a tassazione?

Non vi sono norme specifiche in materia; in attesa di un eventuale chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli Uffici interessati, alla luce della variegata prassi applicativa e, modificando quanto indicato nella prima edizione del presente *Vademecum*, si può ritenere che il certificato non sia soggetto a registrazione non rientrando ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 131/1988, tra gli atti di cui all'art. 11, Tariffa, Parte I, del D.P.R. medesimo o del D.P.R. n. 115/2002.

6.5. Il CSE va redatto necessariamente in lingua italiana?

Non vi sono norme *ad hoc* nel Regolamento (neanche in quello di esecuzione 1329/2014, che ha pubblicato i modelli nelle varie lingue dell'UE). Si può ritenere fisiologico il rilascio in lingua italiana, ma appare legittimo anche il rilascio in un'altra lingua ufficiale UE, in base ai principi generali che regolano l'utilizzo delle diverse lingue nell'Unione Europea.

Si veda anche la sezione "Massime" del presente *Vademecum*, Massima n. 5.

7. CONSERVAZIONE DEL CERTIFICATO

(Giovanni Liotta e Carlo Alberto Marcoz)

7. Il CSE va conservato dal notaio? Se sì, come?

Il Regolamento prevede che l'autorità che emette il CSE deve numerarlo e conservarlo; in assenza di norme - anche interne - ad hoc sulle relative modalità, la sua messa a raccolta (e repertorio) utilizzando il sistema di conservazione del notariato (analogico o digitale) appare attualmente l'unica soluzione possibile per consentire la gestione di tutte le vicende successive, ed in particolare il rilascio delle copie e la conservazione anche dopo la cessazione del notaio dall'attività, oltre alle modifiche, rettifiche o revoche.

Sull'originale conservato si potrà procedere ad annotare eventuali vicende modificative o estintive del certificato.

8. RILASCIO DELLE COPIE E LORO RINNOVO

(Caterina Valia)

8.1. Quali sono i soggetti legittimati a richiedere la copia del certificato?

Le copie del certificato possono essere richieste dal soggetto stesso che ha richiesto la redazione del certificato (una delle persone di cui all'art. 63, par. 1)

nonché dai soggetti che dimostrino di avervi interesse (art. 70, par. 1) quali, a titolo esemplificativo, il coerede, il legatario, il creditore del defunto e il creditore dell'erede. Qualora la copia sia richiesta da un soggetto diverso da colui per il quale il certificato è stato redatto, è opportuno che l'autorità consideri se e quale interesse abbia, nel caso specifico, detto soggetto al rilascio della copia.

8.2. È necessaria una formale richiesta di copia?

Non è necessaria, ma è senza dubbio utile una richiesta scritta, anche al fine della dimostrazione dell'interesse al rilascio.

8.3. È necessario mantenere traccia delle copie rilasciate?

Il Regolamento si limita a richiedere un elenco dei soggetti ai quali vengono rilasciate le copie, soprattutto al fine di assicurare l'informazione delle eventuali vicende successive che possono riguardare il certificato, ma appare opportuno mantenere traccia anche del numero e della data delle copie via via rilasciate, con indicazione della relativa scadenza.

8.4. Come si tiene l'elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche?

Non vi sono particolari prescrizioni e regole da osservare, ma è sufficiente inserire nell'elenco i dati dei soggetti: può trattarsi di un elenco tenuto su supporto cartaceo o su supporto informatico, secondo le preferenze del notaio.

8.5. Come si calcola la data di scadenza che deve essere indicata nel CSE?

La data di scadenza di sei mesi si calcola facendo riferimento alla data di rilascio della copia; la data di scadenza è indicata nella stessa copia rilasciata.

8.6. In quali casi l'autorità di rilascio può "allungare" il periodo di validità della copia?

Il periodo di validità può essere allungato in casi eccezionali e particolari che devono essere motivati (art. 70, par. 3). Qualora il notaio ritenga che le motivazioni addotte giustifichino una durata della copia del certificato superiore a quella di sei mesi, procede al relativo rilascio.

8.7. È opportuno che la motivazione di "allungamento" sia documentata? Dove?

Sì, è opportuno documentare la motivazione.

È consigliabile inserire la motivazione nella richiesta di copia di certificato da far compilare al richiedente e farne menzione nella copia, per giustificare la durata per un periodo superiore a quello ordinario.

8.8. Secondo quale formula deve essere apposta sul CSE la proroga di cui all'art. 70, par. 3, ultimo periodo, Reg.?

La proroga deve essere inserita in calce alla copia rilasciata e annotata nell'elenco delle copie rilasciate; l'autorità inserisce una formula del seguente tenore: "La validità della presente copia, rilasciata a ... su richiesta, è prorogata al ...

(Data e firma dell'autorità di rilascio)".

8.9. Prima di procedere alla proroga o al rilascio di una nuova copia del CSE, l'autorità di rilascio deve effettuare verifiche?

Ai fini del rilascio della copia non è richiesta una nuova attività istruttoria da parte dell'autorità.

È opportuno chiedere al soggetto interessato alla copia se vi sono stati modifiche o cambiamenti della situazione rispetto a quanto indicato nel certificato; se la parte attesta che nulla è mutato e il notaio non ha avuto notizie di richieste di rettifica, modifica o revoca, di ricorsi o di sospensioni del certificato, lo stesso rilascia una nuova copia o proroga la precedente.

9. RETTIFICA, MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE, IMPUGNAZIONE (Caterina Valia)

9.1. Quali sono gli errori materiali di cui all'art. 71, par. 1, Reg.?

Gli errori materiali sono meri errori di scrittura facilmente accertabili, quali quelli relativi all'inserimento delle generalità del richiedente o del defunto (data di nascita, stato civile, data di decesso del defunto) o ai dati identificativi degli immobili. L'errore si rileva immediatamente, mediante riscontro con i certificati rilasciati dagli uffici della pubblica amministrazione competenti.

L'errore materiale può essere corretto in via unilaterale e d'ufficio dall'autorità mediante emissione di un nuovo certificato corretto (e ritiro delle copie eventualmente già rilasciate del certificato errato).

9.2. Quali sono i soggetti interessati di cui alla medesima norma?

Il richiedente e chiunque dimostri di avervi interesse, poiché coinvolto e interessato nella situazione descritta nel certificato (v., a titolo esemplificativo, i soggetti indicati nella risposta alla domanda 8.1).

9.3. Chi può richiedere la modifica o la revoca del CSE e in quali casi?

La modifica e la revoca possono essere richieste da chiunque dimostri di avervi interesse (v., a titolo esemplificativo, i soggetti indicati nella risposta alla domanda 8.1), se risulta che il certificato o elementi in esso indicati non corrispondono al vero; si tratta, in tal caso, di aspetti sostanziali, quali quelli relativi all'indicazione di beni e/o diritti spettanti ai legatari o all'individuazione della quota ereditaria spettante a ciascun erede.

9.4. Come si procede materialmente alle "modifiche" del CSE?

Si predispone un nuovo CSE datato e debitamente sottoscritto dall'autorità; dal modulo di richiesta risulterà il soggetto che ha richiesto la modifica, gli elementi che giustificano la medesima e le modifiche apportate.

9.5. Come si procede materialmente alla revoca?

L'autorità predispone un documento attestante la revoca, datato e debitamente sottoscritto; nella richiesta di revoca saranno indicati gli elementi che hanno determinato la revoca del certificato.

9.6. La revoca e la modifica del certificato possono essere fatte d'ufficio?

A norma dell'art. 71, par. 2, Reg., l'autorità di rilascio può, alle condizioni ivi indicate, modificare o revocare il CSE su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio ma, in quest'ultimo caso, solo «se [ciò sia] previsto dal diritto nazionale».

La conclusione a cui sopra si è pervenuti (v. par. 5.1 del presente *Vademecum*) secondo cui, con l'art. 32, comma 1, l. 30 ottobre 2014, n. 161, il legislatore italiano ha attribuito alla nostra autorità di rilascio la massima estensione possibile di poteri in materia di certificato successorio europeo, comporta che a essa spetta anche il potere officioso di cui si discorre.

9.7. Le modifiche e la revoca del CSE devono essere annotate a margine del CSE che si modifica o revoca?

Sì, benché nessuna norma lo imponga è opportuno annotare la modifica e la revoca sul certificato successorio modificato o revocato.

9.8. Qual è l'autorità competente a procedere alla revoca o alla modifica del CSE?

La revoca e la modifica vengono effettuate dalla stessa autorità che ha emesso il CSE; se il notaio non è più in esercizio, il richiedente può rivolgersi ad un altro notaio.

9.9. Come si procede alla informativa di cui all'art. 71, par. 3 e di cui all'art. 73, par. 2, Reg.?

L'autorità invia apposita comunicazione con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento (quali la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento) alle persone indicate, utilizzando i dati acquisiti in sede di rilascio delle copie e contenuti nell'elenco che l'autorità deve tenere ai sensi dell'art. 70, par. 2. Inviterà formalmente le stesse persone a darne notizia ai soggetti che possano essere a loro volta interessati da tali informative (si veda il par. 10).

9.10. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria ordini al notaio la rettifica, la modifica, la revoca o il rilascio del CSE in sede di ricorso ai sensi dell'art. 72, par. 2, Reg., come deve comportarsi il notaio?

Il notaio deve effettuare la rettifica, modifica, revoca redigendo un nuovo certificato o un apposito documento nel quale dà atto degli eventi che si sono verificati, indicando il provvedimento in forza del quale procede.

10. EFFETTI DEL CERTIFICATO

(Carlo Alberto Marcoz)

10.1. Quali sono gli effetti del CSE?

Gli elementi accertati e oggetto della certificazione si presumono esatti (art. 69, par. 2): si presume quindi che la persona indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possieda la qualità indicata nel certificato e/o i poteri enunciati nello stesso, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle specificatamente menzionate.

È ragionevole affermare un principio di autosufficienza del CSE e, pertanto, quanto in esso certificato esonera dall'esibizione di documentazione a supporto. A mero titolo di esempio non occorre accompagnare il CSE con un certificato di morte del *de cuius*.

10.2. I terzi che eseguono pagamenti o consegnano qualche bene oggetto dell'eredità in base alle informazioni attestate nel CSE sono tutelati?

Sì; chiunque esegua pagamenti o consegni beni ad una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli, si presume abbia agito correttamente, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da sua colpa grave (art. 70, par. 3).

10.3. I terzi che acquistano da chi è indicato nel CSE come legittimato a disporre di un bene sono tutelati?

Sì; se una persona menzionata nel certificato come legittimata procede all'alienazione di un bene dell'eredità, si presume che l'acquirente, se agisce in base alle informazioni attestate nel certificato stesso, abbia correttamente acquistato dal soggetto effettivamente legittimato, a meno che lo stesso acquirente fosse a conoscenza della falsità del contenuto del certificato o la ignorasse per negligenza grave (art. 70, par. 4).

10.4. Occorre che il CSE, per produrre i propri effetti, sia soggetto a qualche procedimento di controllo o di legalizzazione?

No; ai sensi dell'art. 69, par. 1, Reg., il certificato produce i propri effetti in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento; inoltre, ai sensi del successivo art. 74 non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (quale, ad esempio, l'*Apostille*).

11. IL CERTIFICATO SUCCESSORIO INTERNO E IL NOTAIO

(Anselmo Barone e Giovanni Liotta)

1. Le pagine che precedono lasciano aperto un interrogativo cui appare utile rispondere in fine del presente *vademecum*: può il notaio rilasciare un Certificato Successorio (ad uso puramente) Interno (in prosieguo, anche: CSI), *i.e.* un certificato per una successione completamente e certamente priva di elementi di internazionalità?

La risposta può articolarsi su diversi piani.

2. Un primo piano è quello normativo: l'unica via per il rilascio di un CSI appare, allo stato, l'approvazione di una norma *ad hoc*. Nell'attuale sistema introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/1012 (in prosieguo, anche: il Regolamento) e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 161/2014 – Legge europea 2013 *bis* - il rilascio da parte del notaio italiano di un Certificato successorio europeo (in prosieguo, anche: CSE) sembra presupporre, infatti, malgrado qualche opinione dottrinale difforme, una successione con implicazioni transfrontaliere. Ciò, più o meno esplicitamente, si ricava non solo dalla natura stessa del Regolamento e dalla ripartizione di competenze tra UE e Stati membri ad esso sottesa, ma anche delle specifiche previsioni che individuano la *ratio* della istituzione del CSE ed i suoi effetti e, in particolare, dal considerando 67, dall'art. 63 e dall'art. 69.

La via legislativa al rilascio di un CSI potrebbe essere anche l'occasione per una reale semplificazione della materia successoria con l'ulteriore obiettivo di assicurare maggior certezza ai traffici giuridici che coinvolgano beni ereditari. Nel disciplinare il CSI, il legislatore italiano potrebbe immaginare uno strumento di cui da tempo si chiede l'introduzione in Italia, un vero e proprio Atto di Successione che racchiuda in sé scopo ed effetti del CSE ma anche quanto oggi assolto dalla Dichiarazione di Successione e dagli atti di accettazione e rinuncia all'eredità. Si potrebbe cioè prevedere che il rilascio di un CSI si esaurisca nella individuazione di eredi, legatari, esecutori e amministratori con il contenuto dell'art. 68 del Regolamento ma che possa essere, caso per caso, implementato con il contenuto della Dichiarazione di Successione e l'accettazione o la rinuncia all'eredità. I vantaggi sarebbero non da poco: dal CSI potrebbero individuarsi i chiamati, i rinuncianti, gli eredi, legatari, amministratori ed esecutori, i beni ereditari iscritti in pubblici registri (quantomeno) con tutti gli altri dati per il pagamento delle imposte afferenti l'eredità e la trascrizione nei pubblici registri, in primo luogo quelli immobiliari, nonché la voltura catastale. L'Atto di Successione o CSI potrebbe essere un titolo (di contenuto elastico) che possa riassumere in sé o certificare gli attuali atti notori (o dichiarazioni sostitutive), l'accettazione e rinuncia ad eredità, la dichiarazione di successione.

3. La via giudiziaria: una seconda strada per pervenire all'auspicato rilascio di un CSI potrebbe essere quella giudiziale, in linea di principio praticabile, coerentemente con l'approccio prudenziale che si richiede anche nella subiecta materia al notaio, chiamato in ipotesi a rilasciare il CSI al fine di evitare ai cittadini inutili spese ovvero il compimento di formalità non idonee. Il Regolamento, nell'articolo 72 in particolare, si occupa della possibilità di impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria le decisioni adottate dall'autorità di rilascio del CSE. Il notaio, pertanto, dinanzi a una richiesta di rilascio di un Certificato Successorio per una successione ex ante sicuramente nazionale, dovrebbe rifiutare l'emissione del Certificato e la parte potrebbe rivolgersi al giudice ai sensi dell'art. 72 evidenziando come nessuna norma del Regolamento vieti un Certificato "ad uso puramente interno" e, anzi, sia desumibile il contrario dal suo art. 69, in base al quale il CSE produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri. La stessa parte istante potrebbe, inoltre, suffragare il proprio assunto invocando l'esigenza di non pregiudicare il cittadino italiano rispetto al non cittadino ovvero di non privilegiare, tra cittadini parimenti italiani, quelli che possono accedere al CSE e semplificare le pratiche successorie (anche, solo, perché il defunto aveva, per

esempio, un conto corrente di un euro all'estero) rispetto a coloro che non vi possono ricorrere. Il giudice adito, a sua volta, potrebbe avvertire la necessità di scongiurare i rischi sopra descritti e, riconosciuta l'assenza di divieti normativi specifici, ordinare conseguentemente il rilascio del Certificato o emetterlo egli stesso ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, secondo periodo, previo, se del caso, rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sollecitarne l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del Regolamento.

4. Il piano di analisi appena affrontato, peraltro, si connette alle questioni relative al divieto di discriminazioni a rovescio ed alla applicazione della giurisprudenza (interna ed europea) e dalle norme nazionali che ad esso pertengono.

Si tratta di sviluppare un ragionamento già in altre sedi più dettagliatamente approfondito.

È un fatto più volte verificatosi che l'applicazione di una norma comunitaria da parte di uno Stato può porre i cittadini di questo in una posizione di svantaggio rispetto a quella dei cittadini degli altri Stati membri, dando così vita ad una c.d. "discriminazione a rovescio" o "alla rovescia", così definita perché ad essere vittime della discriminazione sono i soggetti dell'ordinamento interno (che lo stesso tende di regola a privilegiare) e non quelli appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

Con specifico riguardo al tema in esame, come sopra anticipato, la possibilità di avvalersi del certificato successorio solo nell'ambito delle successioni transnazionali potrebbe finire per determinare una disparità di trattamento rispetto alle successioni interne, in danno sia degli eredi, impossibilitati a conseguire il rilascio di analogo certificato e gravati di una serie di adempimenti (e di costi) per poter esercitare i propri diritti, ereditari appunto, sia dei terzi.

Si consideri, ad esempio, la diversità del regime introdotto dall'art. 69 nn. 3 e 4 del Regolamento, relativamente alle ipotesi di pagamento di somme di denaro o di consegna di beni, ovvero di acquisto di beni ereditari dall'erede apparente, rispetto alla analoga disciplina dettata dall'art. 534 comma 2 c.c. ed applicabile alle successioni interne. Mentre tale disposizione pone a carico del terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede per poter trattenere quanto acquistato o ricevuto dall'erede apparente, le or citate previsioni del Regolamento (che mettono fuori gioco la previsione codicistica nell'ambito delle successioni internazionali) pongono a carico dell'erede vero (ovvero del legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore veri) l'onere di provare – per poter ripetere il pagamento o la consegna ovvero recuperare il bene – che il terzo che ha contrattato con l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore apparenti sapesse che il contenuto del certificato non corrispondesse al vero o lo ignorasse per colpa grave.

Sembra evidente, così come rilevato in dottrina, l'effetto facilitante prodotto dal Regolamento, anche a beneficio dei terzi che contrattino con l'erede apparente.

5. Ebbene, in difetto di un intervento normativo *ad hoc*, il ricorso allo strumento giudiziale potrebbe consentire di rimuovere le situazioni di disparità di trattamento testé illustrate.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, per vero, ha più volte ribadito che tali situazioni di disparità, indirettamente originate dal diritto comunitario, sono irrilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea e possono essere valutate

esclusivamente dal giudice nazionale alla luce degli strumenti offerti dal proprio ordinamento (così, fra le altre, Corte Giust. 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen II).

Nel nostro Paese, la questione è stata affrontata prima sul piano giurisprudenziale e poi dal punto di vista legislativo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 443/1997, ha dichiarato le discriminazioni a rovescio, derivanti dalla coesistenza di norme interne più restrittive delle posizioni soggettive individuali con norme derivanti dall'ordinamento comunitario, incompatibili con l'art. 3 Cost., censurando dunque le norme italiane.

Per la Corte «all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo Stato italiano non può risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tutelati dagli art. 3 e 41 Cost.». Dopo la presa di posizione del Giudice costituzionale (più di recente ribadita con la sentenza n. 341/07), ad affrontare il problema delle discriminazioni a rovescio è intervenuto il legislatore, che, progressivamente, ha introdotto il principio della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. Invero, dapprima l'art. 2, comma 1, lett. h, della legge comunitaria per il 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62) ha previsto che i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie «assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri».

Successivamente, l'art. 6, lett. d, legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), ha inserito nella legge 4 febbraio 2005, n. 11 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), l'art. 14-bis a tenore del quale: «1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.» ma, soprattutto al comma 2 «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».

Ed identici principi sono stati da ultimo riaffermati dagli artt. 32, comma 1, lett. i e 53 della Legge 24 dicembre 2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea").

In un quadro normativo così novellato, l'intervento dell'autorità giudiziaria, se del caso con il coinvolgimento della Corte Costituzionale, costituirebbe strumento idoneo per eliminare ogni profilo discriminatorio, pervenendosi così ad una equiparazione, ai fini dell'utilizzo del Certificato, fra successioni internazionali e successioni interne.

6. In dottrina è stata altresì ipotizzata una via notarile alla introduzione del CSI, prospettandosi la possibilità di un suo rilascio da parte del notaio italiano, sin dal 17 agosto 2015, pur in assenza di una espressa disposizione (europea e/o nazionale) e/o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta di impostazione teorica la cui praticabilità è resa problematica dalle suesposte considerazioni in ordine alla natura del Regolamento ed alla ratio della istituzione del CSE. Certo è, però, che non appare del tutto agevole circoscrivere la portata precettiva del Regolamento, in parte qua, alle sole successioni transfrontaliere, attesa la forza naturalmente espansiva della introduzione e della efficacia del certificato successorio europeo e la oggettiva difficoltà, anche e innanzitutto alla stregua dei ricordati principi "antidiscriminatori" (comunque operanti, per quanto suesposto, quantomeno in relazione alla posizione di cittadini UE residenti o stabiliti in Italia), di precludere l'estensione del suo ambito di applicazione pure alle successioni meramente interne. Tanto più che, in realtà, potrebbero in astratto verificarsi anche casi pratici nei quali ex ante, apparentemente o formalmente, ricorrevano i caratteri di una successione internazionale che poi, ex post (e/o anche ex tunc), siano venuti meno risultando la successione, in realtà, puramente interna. Si pensi al caso di un cittadino italiano residente in Italia con beni in Italia con un credito pecuniario 'estero' verso una banca o, in genere, un creditore estero per un contratto formatosi in altro Stato soggetto a legge straniera e alla possibilità che, dopo il rilascio del CSE, tale credito sia venuto meno anche retroattivamente e/o si scopra, in sede di riscossione che non sussisteva perché il titolo era nullo. In simili evenienze, in realtà, il rilascio di un Certificato destinato ad essere utilizzato per una successione (rivelatasi) nazionale finirebbe per essere ammesso, con una sostanziale vanificazione della rigida linea di demarcazione posta, ai fini in rilievo, fra successioni internazionali e successioni nazionali, foriera di ulteriori ed evidenti disparità di trattamento.

Ritenere *de iure condito* vietato il rilascio di un CSE al di fuori dei casi testualmente previsti, quindi, potrebbe determinare effetti inaccettabili quanto irragionevoli tenuto altresì conto che, a ben vedere, una applicazione espansiva del regolamento non solo non incontra, come detto, alcun divieto specifico, ma neppure viola alcuna previsione inderogabile, né lede alcun interesse meritevole di tutela.

Dovrebbe comunque derivarne, nella cennata prospettiva, l'inconfigurabilità di una responsabilità disciplinare per il notaio che abbia optato per il rilascio di un CSI, quantomeno nel caso in cui abbia rilasciato il Certificato in relazione a successione risultata – *ex post* – priva di elementi di internazionalità (ma, probabilmente, per le ragioni di seguito esposte, anche nel caso di rilascio correlato a successione nazionale già *ex ante* considerata tale), in particolare nell'ottica dell'art. 28 della legge n. 89/1913. Tale disposizione, infatti, così come anche di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n.

- 25408/13), non si applica agli atti inefficaci, quali potrebbero ritenersi, nell'ipotesi di ritenuta esclusione della possibilità di rilasciarli, i certificati successori a uso puramente interno. Anzi, a ben vedere, potrebbe anche ritenersi che un CSI, nel caso di specie, potrebbe esser assimilato a quelli che in dottrina sono stati qualificati come *atti inutili* e, per tale ragione, privi di effetti. Un parallelo può esser fatto con la rinuncia all'eredità fatta dopo l'accettazione della stessa (espressa o tacita che sia), atto che non genera alcun effetto e responsabilità per il notaio che lo riceva e che può esser collocato nella sopra individuata categoria. In analogia, un CSI rilasciato dal notaio, in quanto *atto inutile*, non previsto né disciplinato dalla legge né vietato, non produrrebbe in capo al medesimo profili di responsabilità disciplinare.
- 7. Resta solo da aggiungere che una prassi notarile in qualche misura anticipatoria della istituzione del CSI potrebbe indurre, prima o poi, anche il legislatore statale ad una riflessione sulla opportunità di adottare disposizioni di adeguamento del quadro normativo interno alle previsioni del regolamento, al fine di evitare l'insorgere delle ricordate situazioni di disparità di trattamento che, alla luce delle considerazioni dianzi svolte, rischiano di risultare non compatibili con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

12. MASSIME

(Domenico Damascelli, Giovanni Liotta, Carlo Alberto Marcoz, Paolo Pasqualis, Ilaria Riva e Valentina Rubertelli)

1. Competenza a rilasciare il CSE sulla base del combinato disposto degli artt. 64 e 7 Reg.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 7 Reg., la competenza a rilasciare il CSE dell'autorità dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal *de cuius* per regolare la successione sussiste:

- a) in caso di unicità di richiedente, quando quest'ultimo abbia espressamente dichiarato di accettare tale competenza al momento della presentazione della richiesta (art. 7, lett. c);
- b) in caso di pluralità di richiedenti, quando questi ultimi:
 - i. abbiano espressamente convenuto, prima della presentazione della richiesta e nelle forme stabilite dall'art. 5, par. 2, di conferire la competenza a tale autorità di rilascio (art. 7, lett. b), ovvero, in alternativa,
 - ii. abbiano espressamente dichiarato di accettare tale competenza al momento della presentazione della richiesta (art. 7, lett. c);
- c) quando l'autorità di rilascio adita sulla base dei titoli di cui all'art. 4 o 10 Reg. si dichiari incompetente ai sensi dell'art. 6, lett. a, Reg., alle condizioni ivi previste.

Inoltre, nei casi di cui alle lett. a e b che precedono, ove, ai sensi dell'art. 64, par. 4, Reg., «altri possibili beneficiari» della successione in questione intervengano nel procedimento di rilascio del CSE allo scopo «di far valere i propri diritti», essi devono accettare, anche tacitamente, la competenza dell'autorità di rilascio ai sensi dell'art. 9, par. 1, Reg.; in mancanza, l'autorità di rilascio deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 9, par. 2, Reg..

Motivazione

Ai sensi dell'art. 64 Reg., il CSE è rilasciato dalle autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti, tra l'altro, a norma del precedente art. 7.

Quest'ultima disposizione contempla, innanzitutto, i casi di proroga di competenza fondati sull'esistenza di un'optio legis ai sensi dell'art. 22 Reg..

Il requisito dell'accordo presupposto dalle lett. *b* e *c* del citato art. 7 va adattato tenendo conto della particolare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione a cui va ascritto il procedimento di rilascio del CSE, sicché, in caso di unicità di richiedente, dovrà ritenersi sufficiente, a fondare la competenza dell'autorità di rilascio, la volontà del richiedente stesso, che dovrà essere manifestata espressamente al momento della richiesta (in caso di impiego del modulo standard di richiesta di cui all'Allegato 4 al Reg. di esecuzione n. 1324/2014, segnando il settimo quadratino del quadro 7 e allegando la relativa dichiarazione).

In caso di pluralità di richiedenti, tale volontà potrà essere ugualmente manifestata al momento della richiesta ma potrà derivare anche da un preventivo accordo tra i richiedenti medesimi (in tal caso, ove si impieghi il modulo standard di richiesta di cui all'Allegato 4 al Reg. di esecuzione n. 1324/2014, dovrà essere segnato il terzo quadratino del quadro 7 e dovrà essere allegato l'accordo, avente i requisiti formali di cui all'art. 5, par. 2, Reg.).

Inoltre, considerato che, a norma dell'art. 64, par. 4, Reg., l'autorità di rilascio deve procedere «ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti», ove tali ulteriori beneficiari decidano di intervenire nel procedimento di rilascio del CSE occorre che anch'essi accettino la competenza dell'autorità di rilascio.

A tal fine, tuttavia, non è necessaria una manifestazione espressa di volontà, essendo sufficiente che, in applicazione analogica dell'art. 9, par. 1, Reg., i beneficiari ulteriori non contestino la competenza dell'autorità al momento del loro intervento. Nel caso in cui, invece, i beneficiari intervenuti contestino tale competenza, l'autorità di rilascio dovrà dichiarare la propria incompetenza in applicazione analogica dell'art. 9, par. 2.

Infine, l'art. 7, lett. *a*, Reg. attribuisce la competenza a rilasciare il CSE alle autorità dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal *de cuius* per regolare la successione quando l'autorità di altro Stato membro, previamente adita sulla base degli artt. 4 o 10, abbia dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 6.

In concreto, immaginando che sia stata adita l'autorità di rilascio dello Stato membro in cui il *de cuius* aveva la residenza abituale al momento della morte, quest'ultima può spogliarsi della propria competenza in favore dei colleghi dello Stato membro della legge scelta, a condizione che:

- una delle parti del procedimento (cioè il richiedente o uno di essi, ovvero uno dei beneficiari ulteriori eventualmente intervenuti nel procedimento stesso) ne facciano richiesta;
- l'autorità di rilascio ritenga che i colleghi dello Stato membro della legge scelta «siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni» (secondo quanto prescrive dall'art. 6, let. *a*, Reg.).

Ottenuta tale dichiarazione di incompetenza, il richiedente potrà riassumere il procedimento di rilascio del CSE innanzi all'autorità di rilascio dello Stato membro della legge scelta (in caso di impiego del modulo standard di richiesta di cui all'Allegato 4 al Reg. di esecuzione n. 1324/2014, segnando il secondo quadratino del quadro 7 e allegando la relativa decisione giudiziaria).

Stante il disposto del citato art. 7, lett. *a*, Reg., ricevuta la richiesta di rilascio del CSE, l'autorità dello Stato membro della legge scelta non può rifiutare la competenza, finanche nel caso in cui essa ritenga, andando di diverso avviso rispetto all'autorità *a quo*, che la *professio iuris* del defunto sia invalida sul piano formale o sostanziale.

2. Possibilità di allegare documenti al certificato

Il Certificato Successorio Europeo (CSE) deve essere redatto esclusivamente utilizzando i formulari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, tuttavia, nel caso in cui esso sia destinato ad essere utilizzato ai fini della inserzione in pubblici registri, è possibile l'allegazione di documenti che possano meglio descrivere i beni a cui il CSE si riferisce.

Motivazione

Il certificato successorio europeo (CSE) deve essere obbligatoriamente redatto tramite i formulari forniti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 (in GUCE 16 dicembre 2014, L359/30), secondo quanto disposto dall'art. 67, par. 1, in fine, del Reg. 650/2012.

La ragione della scelta del legislatore europeo è evidente: rendere il CSE un documento uniforme per tutti gli Stati membri e facilitarne la circolazione, posto che da qualunque Stato esso provenga ed in qualunque lingua sia redatto, l'esistenza di uno schema (fisso e obbligatorio) comune ne semplificherà la lettura e la comprensione per ogni destinatario. Non è ammesso, quindi, redigere un CSE in altra forma.

Tenuto conto di ciò, si è posta la questione di verificare la possibilità che ad un certificato possano essere annessi o allegati documenti diversi (ad esempio, un quadro sinottico riassuntivo degli eredi e delle quote ereditarie, una copia del testamento del defunto etc.).

La risposta è particolarmente delicata, pur in assenza di un espresso divieto in tal senso e l'ammissibilità di allegare documentazione, sia pure pertinente alla successione, deve essere valutata in termini restrittivi. Diversamente, infatti, si finirebbe con il far perdere al CSE la sua caratteristica di facile leggibilità e, soprattutto, si arriverebbe a consentire all'autorità emittente di "indebolire" la forza certificatrice del documento, mediante possibili rinvii alla documentazione allegata, potendo non essere chiaro al destinatario, in conclusione, se quanto compare dal documento è ascrivibile all'accertamento (ed alla assunzione di responsabilità) dell'autorità emittente ovvero a chi ha in ipotesi redatto il documento allegato al CSE.

Non si può dimenticare, tuttavia, un chiaro accenno nel senso della ammissibilità di allegazione di documenti presente nelle note n. 13 e n. 15 alla compilazione del CSE, di cui al formulario contenuto nel Regolamento di esecuzione n. 1329/2014, citato, ove, in relazione alla necessità di descrizione dei beni per i quali il CSE è rilasciato, si precisa "13. Indicare se l'erede [il legatario, in nota n. 15] ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio)".

È ammissibile, quindi, che ad un CSE si possano allegare documenti che meglio permettono l'individuazione e la descrizione dei beni per i quali esso è richiesto

quando questo è destinato ad essere utilizzato ai fini della inserzione in un pubblico registro (così, ad esempio, il certificato del registro immobiliare da cui risulti la descrizione del bene del defunto ed i diritti che su questo gli appartenevano).

3. Indicazione dei beni per i quali il certificato è richiesto

L'indicazione, almeno sommaria, dei beni o diritti per i quali il Certificato Successorio Europeo (CSE) è richiesto è essenziale per determinare la competenza dell'autorità emittente.

Tale indicazione, con il maggiore dettaglio possibile, è obbligatoria quando si tratta di legato ed è comunque estremamente opportuna anche in caso di eredità, per consentire il più agevole uso del CSE nello Stato o negli Stati di destinazione.

Motivazione

L'art. 68 del Reg. 650/2012, alle lettere "l" e "m", prevede che il certificato successorio europeo (CSE) contenga: "l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti ad ogni erede; m) l'elenco dei beni e/o diritti spettanti ad ogni legatario".

Una prima osservazione va fatta circa la differenza contenuta nei due precetti che si sono riportati: per il caso di eredità l'indicazione dei beni è richiesta "se del caso", per il legato è sempre richiesta. La ragione è chiara: quando si tratta di legato, poiché questo è un lascito avente ad oggetto beni determinati, è evidente che questi dovranno essere individuati. Per il caso di eredità, che può riguardare e di regola riguarda un complesso di beni eterogenei o una quota egli stessi, l'individuazione dei singoli cespiti non è ritenuta essenziale.

Nonostante la chiarezza del testo normativo, tuttavia, non vi è coerenza nel formulario contenuto nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, Allegato 5, Modulo V, Allegato V (da utilizzarsi per indicare la qualità e i diritti del o dei legatari), laddove il punto n. 5 "Bene o beni spettanti al legatario per i quali è chiesto il certificato (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi)" non è segnato come obbligatorio. Lo si deve ritenere tale, tuttavia, in considerazione della chiara regola espressa nella già citata lettera "m" dell'art. 68 del Reg. 650/2012.

In tema di indicazione dei beni per i quali il CSE è richiesto, inoltre, deve farsi subito un'altra fondamentale osservazione: poiché il rilascio del certificato può avvenire solo "per essere utilizzato in un altro Stato membro" (art. 62, Reg., par. 1) è essenziale, per l'autorità che lo emette, quanto meno indicare un bene o diritto che il richiedente intende rivendicare o che è tenuto ad amministrare in un altro Stato membro, in mancanza del quale non si può comprendere su che cosa sia fondata la competenza al rilascio.

L'indicazione dei beni per i quali il certificato è rilasciato anche nel caso di eredità, poi, è comunque molto utile nella pratica per l'uso che di esso si farà. È evidente, infatti, che nello Stato nel quale il CSE verrà utilizzato potrà essere

molto più semplice chiedere la consegna dei beni di cui si tratta se questi sono espressamente menzionati.

È sempre consigliabile, quindi, l'indicazione dei beni per i quali il certificato è richiesto ed è bene che essa sia effettuata nel modo più preciso possibile (ovviamente innanzi tutto grazie ai dati che la parte richiedente dovrà comunicare all'autorità). Di ciò è chiara espressione anche il contenuto delle note n. 13 e n. 15 del formulario del CSE, contenuto nel già citato Regolamento di esecuzione n. 1329/2014, che così si esprimono "13. Indicare se l'erede [il legatario, in nota n. 15] ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio)".

4. Sentenza o atto di integrazione di legittima e contenuto del Certificato Successorio Europeo (CSE)

L'esito di una sentenza che riconosca i diritti dei legittimari o di un atto di pura (re-)integrazione di legittima può essere oggetto di un Certificato Successorio Europeo (CSE).

Motivazione

La devoluzione dell'eredità può essere determinata, oltre che dalla legge e dalle disposizioni di ultima volontà, anche dalle sentenze o dagli atti diretti allo scopo di riconoscere o integrare i diritti dei legittimari, in tutto o in parte, pretermessi. In particolare, la costante giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono agli atti di pura o mera (re-)integrazione di legittima la stessa natura della sentenza con la quale il giudice accoglie una domanda di riduzione di disposizioni testamentarie lesive. L'azione giudiziale ha natura di accertamento costitutivo che – una volta accertata la lesione – produce la modificazione del contenuto del diritto del legittimario e fa sì che il trasferimento posto in essere dal testatore con le disposizioni lesive si consideri come non avvenuto nei riguardi dello stesso, mentre quest'ultimo acquista i beni (la sua quota dei beni) ereditari in forza del titolo legale rappresentato dalla vocazione necessaria.

Se si accetta questa ricostruzione, l'attribuzione dei beni e dei diritti che avvenga in forza di una successione regolata, oltre che dalla legge e/o dal testamento, anche da una sentenza o da un atto di integrazione di legittima in senso stretto, rientra tra quelle che possono essere oggetto di certificazione tramite CSE.

L'ipotesi prospettata, tuttavia, richiede una importante precisazione: potrà darsi luogo alla emissione di un CSE che attesti l'esito della sentenza o dell'atto con cui sono stati riconosciuti i diritti dei legittimari solo ed esclusivamente se questo è l'esatto esito della sentenza o dell'atto stesso. In altre parole se, come spesso accade, nel giudizio o nell'atto avanti al notaio le parti interessate addivengono

sostanzialmente ad accordi transattivi, con i quali vengono tacitati i diritti di cui si tratta (il che può accadere anche mediante accordi che coinvolgono beni non facenti parte del compendio ereditario), si fuoriesce dall'ambito di applicazione del Regolamento, limitato al solo oggetto della successione.

Qualora ci si trovi in un caso nel quale la redazione del CSE si ritiene ammissibile, dal punto di vista redazionale si suggerisce di utilizzare il campo n. 7 del formulario Allegato 5, Modulo V, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, barrando – per quanto di riferimento alla sentenza o all'atto di riconoscimento di legittima – la casella 7.1.2 (legittima) e riportando nel campo n. 7.4 (Altri elementi rilevanti in relazione all'articolo 68, lettera j) del regolamento (UE) n. 605/2012) il richiamo all'esistenza della sentenza o dell'atto di cui si tratta.

5. Lingua di rilascio del CSE

È legittima la redazione del CSE in una lingua diversa dalla lingua nazionale dell'autorità di rilascio, anche nel caso in cui l'autorità di rilascio non conosca la lingua straniera in considerazione, purché sia impiegata una delle 23 versioni linguistiche in cui è disponibile il modulo standard di cui all'allegato 5 del Reg. di esecuzione n. 1329/2014.

È legittimo il rilascio di una copia autentica del CSE redatto nella lingua nazionale dell'autorità di rilascio accompagnata da una traduzione in lingua straniera fatta dallo stesso notaio o da persona abilitata a eseguire traduzioni. Non è conforme all'originale la copia autentica rilasciata in lingua diversa da quella con cui è stato redatto l'originale del CSE.

Motivazione

Nulla si dice nel Reg. circa la lingua che deve essere impiegata dall'autorità di rilascio nella redazione dell'originale del CSE e nella spedizione delle relative copie autentiche.

Nell'ipotesi in cui il CSE debba essere utilizzato in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia diversa da quella in cui è stato redatto il CSE, nessun ostacolo si frappone ad accompagnare la copia autentica del CSE con una traduzione, fatta dallo stesso notaio o «da una persona abilitata a eseguire traduzioni» (come si esprime l'art. 47, par. 2, Reg.), nella lingua dello Stato membro di destinazione: ciò, infatti, non urta nessuna norma del Reg. e rimette al soggetto (straniero) a cui il CSE è esibito la scelta tra fare affidamento sulla traduzione predisposta nello Stato membro d'origine e obbligare l'interessato a produrre una nuova traduzione nello Stato membro di destinazione, seguendo le forme locali.

Gli oneri che, in un caso e nell'altro, derivano all'interessato impongono di verificare se sia consentito all'autorità di rilascio redigere direttamente il CSE in una lingua diversa da quella nazionale (ciò che, invero, appare già invalso nella prassi di taluni Stati membri).

Ai sensi dell'art. 67, par. 1, 1° comma, Reg., l'autorità nazionale deve rilasciare il CSE utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 5 del Reg. di esecuzione n. 1329/2014.

Poiché quest'ultimo regolamento è stato redatto in 23 lingue (corrispondenti a tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, fatta eccezione per il gaelico), di per sé, la stesura del CSE tramite modulo standard in lingua straniera non viola il disposto del citato art. 67.

A ciò si aggiunga, in positivo, che l'impiego di una delle suddette lingue risulta coerente, in generale, con il principio di parità delle lingue ufficiali dell'Unione europea (ricavabile dall'art. 55 TUE, nonché dagli artt. 20, lett. d, e 24 TFUE) e, in particolare, con uno dei principî informatori del Reg., consistente – si veda, in proposito, il considerando n. 7 – nell'obiettivo di rimuovere le difficoltà che eredi e legatari incontrano nell'esercizio dei loro diritti nell'àmbito di una successione con implicazioni transfrontaliere (posto che tale impiego semplifica gli adempimenti a carico di chi intende avvalersi all'estero di un CSE).

La conclusione che ne discende – e, cioè, che il diritto europeo non si oppone alla risposta affermativa al quesito in esame – non risulta contraddetta dal diritto italiano.

In primo luogo, un obbligo di redigere il CSE nella nostra lingua – o di munire quest'ultimo obbligatoriamente, ove sia redatto in lingua straniera, di una traduzione in italiano – non discende dalle norme che (direttamente o indirettamente: v. l'introduzione a questo *Vademecum*) regolano l'attività del notaio nella veste di autorità di rilascio.

Infatti, considerato che, come ivi chiarito, il CSE non ha la natura di atto notarile, non risulta a esso applicabile l'art. 54, comma 1, l. n. 89 del 1913.

Inoltre, la redazione o la traduzione in italiano non si rendono necessarie nemmeno allo scopo di favorire (o, quanto meno, di non ostacolare) l'ispezione biennale dell'Archivio notarile: ciò in quanto il CSE (anche nel caso in cui, come sopra si è auspicato, sia conservato nella raccolta del notaio) non è a essa soggetto, non potendosi considerare atto rogato da notaio ai fini dell'art. 128, comma 1, l. n. 89 del 1913.

Secondariamente, alla redazione del CSE in lingua straniera non osta la disciplina fiscale e, specificamente, quella in materia di registrazione, non soltanto per la ragione (dirimente) che il CSE non vi è soggetto, ma anche perché l'eventuale volontaria esecuzione della formalità cadrebbe sotto il disposto dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986, il quale chiede (soltanto) di allegare all'atto redatto in lingua straniera una traduzione in lingua italiana.

Quanto fin qui detto pone l'autorità italiana di rilascio del CSE nella condizione di scegliere, volta per volta, in quale lingua (tra le 23 in cui è disponibile il modello standard) redigere il certificato.

La scelta sarà orientata da ragioni di opportunità legate, ad esempio, alla valutazione dell'ambiente giuridico in cui sarà speso il CSE o alla dimestichezza dell'autorità di rilascio con la lingua straniera in considerazione.

Sotto il primo profilo, il rilascio il lingua straniera sarà probabilmente preferito nel caso in cui il CSE sia destinato a essere esclusivamente o prevalentemente impiegato all'estero (risultando, in tal caso, sufficiente, per l'eventuale impiego residuale in Italia, una sua traduzione nella nostra lingua); sotto il secondo

profilo, il rilascio in lingua italiana sarà probabilmente preferito nel caso in cui il notaio non conosca affatto o conosca poco la lingua straniera e il CSE presenti la necessità di essere integrato con una o più parti di tipo discorsivo (sebbene ciò valga solo per ragioni di opportunità, non esistendo alcuna norma – né europea né italiana – che imponga all'autorità di rilascio di padroneggiare la lingua in cui è rilasciato il CSE).

In un caso e nell'altro, deve, tuttavia, escludersi che la copia autentica del CSE possa essere rilasciata in lingua diversa da quella in cui è stato redatto l'originale, la divaricazione tra i due mezzi espressivi contraddicendo in radice il concetto stesso di autenticità della copia.

13. ESEMPIO DI DOMANDA DI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Domanda di certificato successorio europeo

(Articolo 65 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (¹))

AVVISO AL RICHIEDENTE

Questo modulo facoltativo può agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio del certificato successorio europeo. I suoi allegati permettono di fornire ulteriori informazioni utili per situazioni specifiche.

Si consiglia di verificare preventivamente le informazioni di cui occorre disporre per ottenere il certificato.

certificato.
Allegati acclusi al modulo di domanda (²)
☐ Allegato I — Estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale (SOLTANTO se diverso/a dall'autorità di cui alla sezione 2 del modulo di domanda)
☐ Allegato II — Generalità del o dei richiedenti (SOLTANTO per le persone giuridiche)
□ Allegato I — Generalità del rappresentante del o dei richiedenti (SOLTANTO in caso di rappresentanza)
☐ Allegato IV — Generalità del coniuge/ex coniuge o partner/ex partner del defunto (SOLTANTO se il defunto aveva un coniuge/ex coniuge o un partner/ex partner)
☐ Allegato V — Generalità di altri possibili beneficiari (SOLTANTO se diversi dal richiedente o dal coniuge/ex coniuge o partner/ex partner)
⊠ Nessun allegato
1. Stato membro dell'autorità cui è presentata la domanda (³) (*)
⊠Belgio □Bulgaria □Repubblica ceca □Germania □Estonia □Grecia □Spagna □ Francia □Croazia ⊠Italia □Cipro □Lettonia □Lituania □Lussemburgo □Ungheria □ Malta □Paesi Bassi □Austria □Polonia □Portogallo □Romania □Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □Svezia
2 Autorità cui è presentata la domanda (4)
2.1. Nome (*): ROMOLO ROMANI NOTAIO
2.2. Indirizzo
2.2.1. Via e numero/casella postale (*): VIA ROMA 100
2.2.2. Località e CAP (*): NAPOLI, 80131

3	Generalità del richiedente (persona fisica)
3.	Cognome e nonne/i(*):MAURO ROSSI
3.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 3.1.)
3.3.	Sesso (*)
3.3.1.	⊠ M
3.3.2.	□ F
3.4.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (*):12/03/1970, ROMA, ITALIA, (IT)
3.5.	Stato civile
3.5.1.	⊠Celibe/Nubile
3.5.2.	□Coniugato/a
3.5.3. 3.5.4.	□Partner registrato/a □Divorziato/a
3.5.5.	□Vedovo/a
3.5.6.	□ Altro (precisare):
3.3.0.	□ Altro (precisare).
3.6.	Cittadinanza (*)
	□Belgio □Bulgaria □Repubblica ceca □Germania □Estonia □Grecia □Spagna
	☐ Francia ☐ Croazia ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria
	 □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia
	☐ Altro (precisare il codice IS0):
3.7.	Numero di identificazione (⁶):
3.7.1.	Numero di documento di identità nazionale: 12345678
3.7.2.	Numero di sicurezza sociale:
3.7.3.	Codice fiscale: RSSMRA70C12H501C
3.7.4.	Altro (precisare):
3.8	Indirizzo
3.8.1.	Via e numero/casella postale (*): Via Veneto 100
3.8.2.	Località e CAP (*): Roma, 00199
3.8.3.	Paese:
3.0.3.	□Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna
	□ Francia □ Croazia ☒ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □Ungheria
	☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐ Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Romania ☐ Slovenia ☐ Slovacchia ☐ Finlandia ☐ Svezia
	☐ Altro (precisare il codice IS0):
	_ / 5 (production obtained 100).

L 359/52	IT	16.12.2014

3.9. 3.10.	Telefono: 0039 06 456788 Fax 0039 06 456789
	Indirizzo e-Mail: mrossi@gmail.com
	Rapporto di parentela o di affinità con il defunto (*):
	⊠Figlio □ Figlia □ Padre □ Madre □ Nipote (figlio/a dei figli) □ Nonno □ Nonna □ Conjuge
	\square Partner registrato(7) \square Partner di fatto (8) (9) \square Fratello (7) \square Sorella \square Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) \square Zio \square Zia \square Cugino \square Altro (precisare):
	fratelli e sorelle) □ Zio □Zia □ Cugino □Altro (precisare):
4.	Scopo previsto del certificato (8)
4.1.	☑ <i>Erede</i>
	Il certificato dev'essere utilizzato in un altro Stato membro per dimostrare la qualità e/o i diritti di erede (precisare): IL CERTIFICATO VIENE RICHIESTO PER ENTRARE IN POSSESSO DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAL DEFUNTO IN FRANCIA
4.2. 	Legatario
	Il certificato dev'essere utilizzato in un altro Stato membro per dimostrare la qualità e/o i diritti di legatario che vanta diritti diretti sulla successione (precisare):
4.3. □	Poteri di dare esecuzione al testamento
	Handiffered and a compatible and the compatible of the compatible
	Il certificato dev'essere utilizzato in un altro Stato membro per esercitare i poteri di dare esecuzione al testamento (precisare i poteri e, se del caso, i beni interessati):

4.4. □	4.4. □ Poteri di amministrare l'eredità			
	Il certificato dev'essere utilizzato in un altro Stato membro per esercitare i poteri di amministrar l'eredità (precisare i poteri e, se del caso, i beni interessati)			
	poteri dell'erede che ha accettato l'eredità, riconosciuti dalla legge italiana: disporre in qualunque modo dei beni immobili siti in Francia alla Via V. Hugo 12; a titolo non esaustivo: vendere, locare permutare; donare; disporre per successione			
5 5.1.	Generalità del defunto Cognome e nome/i (*):ROSSI STEFANO			
5.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 5.1.):			
5.3.	Sesso (*)			
5.3.1.				
5.3.2.				
5.4.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (città/paese (codice IS0)] (*):15/03/1919, ROMA, ITALIA (IT)			
5.5.	Data (gg/rnm/aaaa) e luogo di decesso (città/paese (codice IS0)] (*):10/06/2015. Roma			
5.6.	Stato civile al momento della morte (10) (*)			
5.6.1. l	☐Celibe/Nubile			
5.6.2. l	□Coniugato/a			
5.6.3.	□Partner registrato/a			
5.6.4. [□Divorziato/a			
5.6.5. l	□Vedovo/a			
5.6.6.	□Altro (precisare):			
5.7.	Cittadinanza (*) □Belgio □Bulgaria □Repubblica ceca □Germania □Estonia □Grecia □Spagna □Francia □Croazia □Italia □Cipro □Lettonia □Lituania □Lussemburgo □Ungheria □Malta □Paesi Bassi □Austria □Polonia □Portogallo □Romania □Slovenia O Slovacchia □Finlandia □Svezia □Altro (precisare il codice IS0):			

58. Numero di identificazione (⁶)			
5 8 1 Numero di documento di identità nazionale: 345678			
5.8.2. Numero di atto di nascita: 155			
5.8.3. Numero di certificato di morte: 12, 01/07/2015			
5.8.4. Numero di sicurezza sociale:			
5.8.5. Codice fiscale RSSSFN19C15H501A			
5.8.6. Altro (precisare):			
5.9. Indirizzo al momento della morte (11)			
5.9.1. Via e numero/casella postale(*):Via Grandi 5			
5.9.2. Località e CAP (*):Roma, 00199			
5.9.3. Paese (*)			
□Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna □Francia □ Croazia ☑ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □Ungheria □ Malta □Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia O Slovacchia □ Finlandia □Svezia			
D Altro (precisare il codice ISO):			
6 Ulteriori informazioni			
6.1. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere il preteso diritto ai beni della successione (**)			
6.1.1. ⊠II richiedente è beneficiario in forza di una disposizione a causa di morte6.1.2. □ II richiedente è beneficiario per legge			
0.1.2. 🗀 il ficiliede file e de l'eliciano per legge			
62. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere i poteri di dare esecuzione al testamento del defunto (***)			
6.2.1. ☐ Il richiedente è esecutore testamentario in forza di disposizione a causa di morte			
6.2.2. Il richiedente è nominato esecutore testamentario da un organo giurisdizionale			
6.2.3. □Altro (precisare):			
63. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere i poteri di amministrare l'eredità del defunto (***)			
6.3.1. □II richiedente è amministratore dell'eredità in forza di una disposizione a causa di morte			
6.3.2. ☐II richiedente è nominato amministratore dell'eredità da un organo giurisdizionale			
6.3.3. □ Il richiedente è nominato amministratore dell'eredità per accordo stragiudiziale tra i beneficiari			
6.3.4. ⊠II richiedente ha il potere di amministrare l'eredità per legge			
6.4. Il defunto ha quanto meno lasciato una disposizione a causa di morte? (*) 6.4.1. ⊠SI			
6.4.2. □No			
6.4.3. ☐ Non a conoscenza del richiedente			

II

 6.5. Il defunto ha specificato quale legge debba regolare la sua successione (scelta di legge)? (*) 6.5.1. □Sì 6.5.2. ⋈ No
6.5.3. □Non a conoscenza del richiedente
6.6. Al momento della morte, il defunto era proprietario con altri - diversi dal coniuge/ex coniuge o partner/ex partner di cui all'allegato IV - di uno o più beni dell'eredità? (*) 6.6.1. □ Sì (precisare le generalità dell'interessato o degli interessati e il bene o i beni):
6.6.2. No
6.6.3. ⊠ Non a conoscenza del richiedente
6.7. Esistono altri possibili beneficiari?*
6.7.1. □Sì(¹²,
6.7.2. ⊠ No 6.7.3 □Non a conoscenza del richiedente
0.7.15 ENOTE CONSCENZE del Hemedente
6.8. Uno dei beneficiari ha accettato esplicitamente la successione? (*) 6.8.1. ⊠ Sì (precisare): il richiedente ha accettato l'eredità con atto ricevuto dal Notaio Guido Bianchi di Roma in data 15/07/2015 Repertorio 5600 Raccolta 5001
6.8.2. □No
6.8.3. Non a conoscenza del richiedente
6.9. Uno dei beneficiari ha rinunciato esplicitamente alla successione? (*) 6.9.1. □ Sì (precisare):
6.9.2. ⊠ No 6.9.3. □Non a conoscenza del richiedente
6.10. Qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato (in aggiunta alle informazioni di cui alla sezione 4 del modulo di domanda o agli allegati): il defunto aveva la sua ultima residenza in Italia ed aveva beni in uno Stato membro UE dunque ai sensi del regolamento Ue 650/2012 e Legge 161/2014 la successione è regolata dalla legge italiana ed il certificato può essere rilasciato da un notaio italiano. Il richiedente dichiara che lo scopo della richiesta è certificare la qualità di erede in Francia ove sono collocati alcuni beni ereditari.

56	П	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	16.
7.	Documenti allegati al n	nodulo di domanda	
	documentazione. Pe	to a dimostrare quanto dichiarato nel presente mod rtanto, nella misura del possibile e ove non sian a sezione 2, accluderà tutti i documenti pertinenti in	o già in possesso
		dichiarazione di morte presunta	
	□Accordo di scelta del	foro ento congiuntivo (¹³):	
	□Certificato del registro	dei testamenti	
	□Dichiarazione relativa	alla scelta di legge(¹³):	
	Convenzione matrimo avere effetti comparabili	oniale o altra convenzione stipulata nel contesto di un rappo i al matrimonio(3):	orto suscettibile di
	⊠Dichiarazione di accet	tazione dell'eredità	
	□Dichiarazione di rinun	cia all'eredità	
	□Documento di nomina	a dell'amministratore dell'eredità	
	□Documento relativo a	ll'inventario della successione	
	□Documento relativo a	lla divisione o distribuzione dell'eredità	
	□Procura □Altro (precisare):		
T	esee di fogli cumulomon	tori o di allogati aggiunti numoro totalo di nagino (*).	
		tari e di allegati aggiunti, numero totale di pagine (*): . nti allegati al modulo di domanda (*): 4	
		addì (*)10/09/2015	
	chiaro che a quanto mi c	consta non vi sono controversie pendenti in relazione ag	li elementi di cui

Fatto a (*): ROMA (gg/mm/aaaa)

Firma (*): MAURO ROSSI.....

14. ESEMPIO DI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

A questo indirizzo web è possibile procedere alla compilazione di un CSE online oppure scaricare un modulo vuoto in formato .pdf, compilabile: https://e-justice.europa.eu/content_european_certificate_of_succession-478-it.do

MODULO V

Certificato successorio europeo

(Articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo(1))

L'autorità di rilascio conserva l'originale del presente certificato

Le copie autentiche del presente certificato sono valide fino alla data di scadenza indicata nell'apposito riquadro a fine modulo

Allegati acclusi al certificato*			
Allegato I — Generalità del o	dei richiedenti (SOLTANTO per le pe	rsone giuridiche)	
Allegato II — Generalità del ra	appresentante del o dei richiedenti (S	OLTANTO in caso di rappresentanza)	
	egime patrimoniale tra coniugi o altro soggetto a tale regime al momento d	regime patrimoniale equivalente del defunto della morte)	
Allegato IV — Qualità e diritti	dell'erede o degli eredi (SOLTANTO	se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)	
Allegato V — Qualità e diritti o certificato è attestare questi e	lel o dei legatari che vantano diritti di lementi)	retti sulla successione (SOLTANTO se lo scopo del	
Allegato VI — Poteri di dare e è attestare questi elementi)	secuzione al testamento o di ammini	strare l'eredità (SOLTANTO se lo scopo del certificato	
☐ Nessun allegato			
Stato membro dell'autorità di ril	ascio *		
Belgio	☐ Bulgaria	Repubblica ceca	
Germania	☐ Estonia	☐ Grecia	
☐ Spagna	☐ Francia	☐ Croazia	
☐ Italia	Cipro	Lettonia	
│	Lussemburgo	Ungheria	
Malta	Paesi Bassi	Austria	
Polonia	Portogallo	Romania	
Slovenia	Slovacchia	Finlandia	
Svezia			
2. Autorità di rilascio			
2.1. Nome e titolo dell'autorità*:			
2.2. Indirizzo			
2.2.1. Via e numero/casella posta	le*:		
2.2.2. Località e CAP*:			
2.3. Telefono:			

2.4. Fax		
2.5. Indirizzo e-mail:		
3. Informazioni sul fascicolo		
3.1. Numero di riferimento*:		
3.2. Data (gg/mm/aaaa) di rilascio del	certificato*:	
1 1		
Competenza a rilasciare il certificato	(articolo 64 del regolar	nento (UE) n. 650/2012)
4.1. L'autorità di rilascio si trova nello s a norma*	Stato membro i cui orga	ni giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione
dell'articolo 4 del regolamento (UE	i) n. 650/2012 (Compete	nza generale)
dell'articolo 7, lettera a), del regola	mento (UE) n. 650/2012	(Competenza in caso di scelta di legge)
dell'articolo 7, lettera b), del regola	mento (UE) n. 650/2012	(Competenza in caso di scelta di legge)
dell'articolo 7, lettera c), del regola	mento (UE) n. 650/2012	(Competenza in caso di scelta di legge)
dell'articolo 10 del regolamento (U	E) n. 650/2012 (Compe	enza sussidiaria)
dell'articolo 11 del regolamento (U	E) n. 650/2012 (Forum	necessitatis)
4.2. Elementi aggiuntivi in base ai qua	li l'autorità di rilascio si r	tiene competente a rilasciare il certificato(2):
5. Generalità del richiedente (persona	fisica)(3)	
5.1. Cognome e nome/i(*):		
5.2. Cognome da nubile (se diverso da	al punto 5.1.):	
5.3. Sesso(*)		
5.3.1. M		
5.3.2.		
5.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nas	cita (città/paese (codice	ISO)]*:
5.5. Stato civile(*)		
5.5.1. Celibe/Nubile		
5.5.2. Coniugato/a		
5.5.3. Partner registrato		
5.5.4. Divorziato/a		
5.5.5. Vedovo/a		
5.5.6. Altro (precisare):		
5.6. Cittadinanza*		
☐ Austria	Belgio	☐ Bulgaria

Cipro	Croazia	☐ Estonia
Finlandia	Francia	Germania
Grecia	☐ Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta
Paesi Bassi	Polonia	☐ Portogallo
Repubblica ceca	Romania	☐ Slovacchia
Slovenia	☐ Spagna	Svezia
Ungheria		
Altro (precisare il codice ISO):		
57 N 111 115 1 (4)		
5.7. Numero di identificazione(⁴)5.7.1. Numero di documento di identità n	azionalo:	
3.7.1. Numero di documento di identita i	azionale.	
5.7.2. Numero di sicurezza sociale:		
5.7.3. Codice fiscale:		
5.7.4. Altro (precisare):		
5.8. Indirizzo		
5.8.1. Via e numero/casella postale*:		
oloni ila o namono olonia postalo i		
5.8.2. Località e CAP*:		
5.8.3. Paese*		
Austria Austria	☐ Belgio	Bulgaria
Cipro	Croazia	Estonia
Finlandia	Francia	Germania
Grecia	☐ Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Repubblica ceca	Romania	Slovacchia
Slovenia	Spagna	Svezia
Ungheria		
Altro (precisare il codice ISO):		
5.9. Telefono:		
5.40 Fave		
5.10. Fax:		
5.11. Indirizzo e-mail:		
5.12. Rapporto di parentela o di affinità d	on il defunto	
Figlio	Figlia	Padre

Madre Nonno Partner registrato Sorella Zio Altro (precisare):	 Nipote (figlio/a dei figli) Nonna di fatto Partner (⁵) Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) Zia 	Nipote (figlio/a dei figli) Coniuge Fratello Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) Cugino/Cugina
6. Generalità del defunto		
6.1. Cognome e nome/i(*):		
6.2. Cognome da nubile (se diverso dal p	punto 6.1.):	
6.3. Sesso(*) 6.3.1.	ta (città/paese (codice ISO)](*):	
6.5. Stato civile al momento della morte(16.5.1. Celibe/Nubile 6.5.2. Coniugato/a 6.5.3. Partner registrato 6.5.4. Divorziato/a 6.5.5. Vedovo/a 6.5.6. Altro (precisare):	*)	
6.6. Cittadinanza* Austria Cipro Finlandia Grecia Lituania Paesi Bassi Repubblica ceca Slovenia Ungheria Altro (precisare il codice ISO):	Belgio Croazia Francia Italia Lussemburgo Polonia Romania Spagna	Bulgaria Estonia Germania Lettonia Malta Portogallo Slovacchia Svezia
6.7. Numero di identificazione(4) 6.7.1. Numero di documento di identità n 6.7.2. Numero di sicurezza sociale:	azionale:	

6.7.3. Codice fiscale:				
6.7.4. Numero di atto di nascita:				
6.7.5. Altro (precisare):				
6.8. Indirizzo al momento della morte 6.8.1. Via e numero/casella postale*:				
6.8.2. Località e CAP*:				
6.8.3. Paese*				
Austria	Belgio	Bulgaria		
Cipro	☐ Croazia	Estonia		
Finlandia	Francia	Germania		
Grecia	☐ Italia	Lettonia		
Lituania	Lussemburgo	Malta		
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo		
Repubblica ceca	Romania	Slovacchia		
Slovenia	Spagna	Svezia		
Ungheria				
Altro (precisare il codice ISO):				
6.9. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di deces	sso*:			
6.9.1. Numero di certificato di morte, data e luogo di rilascio:				
7. Successione testamentaria/legittima				
7.1. La successione è(*) 7.1.1.				
7.2. Se la successione è testamentaria o parzialmente testamentaria, il certificato si fonda sulla o sulle seguenti disposizioni a causa di morte (6)				
7.2.1. Tipo: Testamento		tto successorio		
7.2.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto:				
7.2.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO)]:				

7.2.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:
7.2.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto: / / 7.2.6. Titolo del registro o del depositario:
7.2.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:
7.2.8. Altro numero di riferimento:
7.3. Per quanto consta all'autorità di rilascio, le altre disposizioni a causa di morte fatte dal defunto e revocate o dichiarate nulle sono le seguenti(8):
7.3.1. Tipo: Testamento
7.3.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO)]:
7.3.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:
7.3.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto:
7.3.6. Titolo del registro o del depositario:
7.3.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:
7.3.8. Altro numero di riferimento:
7.4. Altri elementi rilevanti in relazione all'articolo 68, lettera j), del regolamento (UE) n. 605/2012 (precisare):
8. Legge applicabile alla successione
8.1. La legge applicabile alla successione è quella del seguente Stato(*) Austria Belgio Bulgaria

Cipro	Croazia	☐ Estonia
Finlandia	☐ Francia	Germania
Grecia	☐ Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Repubblica ceca	Romania	Slovacchia
Slovenia	Spagna	Svezia
Ungheria		
Altro (precisare il codice ISO):		
8.2. La legge applicabile è stata determ	inata in base ai sequenti elementi/*)	
8.2.1.	pria residenza abituale in quello Stato al moi	mento della morte (articolo
— '' *	golamento (UE) n. 650/2012). legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza	(articolo 22, paragrafo 1
	n. 650/2012) (cfr. punto 7.2).	(articolo 22, paragraio 1,
	gamenti manifestamente più stretti con quello esidenza abituale (articolo 21, paragrafo 2, de	
650/2012). Precisare:	sideriza abituale (articolo 21, paragrafo 2, de	ri regulamento (OE) n.
8.2.4.	terzo applicata a norma dell'articolo 21, para	grafo 1. del regolamento
(UE) n. 650/2012 rinvi	a alla legge di quello Stato (articolo 34, para	
(UE) n. 650/2012). Pre	ecisare:	
	quella di uno Stato il cui ordinamento è pluri n. 650/2012). Si applica la seguente normati	
l'unità territoriale):	11. 030/2012). Si applica la seguente normati	va (precisare, se dei caso,
8.4 Si applicano norme sp	peciali che impongono restrizioni alla success	sione di determinati beni del
defunto (articolo 30 de	el regolamento (UE) n. 650/2012) (precisare l	
interessati):		

L'autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento.			
Non sono stati compilati i seguenti punti perche	é ritenuti irrilev	anti per lo scopo c	lel certificato(*):
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero	totale di pagir	ne(*):	
Fatto a (*)	A	.ddì (*) /	/ (gg/mm/aaaa)
Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio (*):			
COPIA AUTENTICA			
La presente copia autentica del certificato succ	essorio europ	eo è rilasciata a (*):
(nome del o dei richiedenti o della o delle perso 650/2012)	one che dimos	trino di avervi inte	resse (articolo 70 del regolamento (UE) n.
È valida fino al (*):	/ /	(gg/mm/aaaa)	
	1	(gg/mm/aaaa)	
Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio (*):			

MODULO V - ALLEGATO I

Generalità del o dei richiedenti (persone giuridiche (7))		
1. Denominazione dell'organizzazione*:		
Registrazione dell'organizzazione* 1. Numero di registrazione(4):		
Z. T. Hamoro arrogiou aziono().		
2.2. Titolo del registro/dell'autorità prepo	osta alla registrazione(*):	
2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di regis	trazione*:	
3. Indirizzo dell'organizzazione		
3.1. Via e numero/casella postale*:		
3.2. Località e CAP*:		
3.3. Paese*		
Austria	Belgio	Bulgaria
Cipro	Croazia	Estonia
Finlandia	Francia	Germania
Grecia Lituania	☐ Italia☐ Lussemburgo	Lettonia Malta
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Repubblica ceca	Romania	Slovacchia
Slovenia	Spagna	Svezia
Ungheria		
Altro (precisare il codice ISO):		
4. Telefono(*):		
- .		
5. Fax:		
-		
6. Indirizzo e-mail:		
7. Cognome e nome/i della persona aut	orizzata a firmare per l'organizzazione:(*):	

8. Altre informazioni pertinenti (precisare):		

MODULO V - ALLEGATO II

1. Cognome e nomerii o denominazione dell'organizzazione*: 2. Registrazione dell'organizzazione 2.1. Numero di registrazione: 2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3.1. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria	Ger	neralità del rappresentante del o dei richied	enti (8)
2.1. Numero di registrazione: 2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Estonia Estonia Germania Germania Lituania Lituania Lituania Lussemburgo Malta Polonia Polonia Polonia Slovacchia Slovacchia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Slovacchia Slovenia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica e la firmare per l	Cognome e nome/i o denominazione	dell'organizzazione*:	
2.1. Numero di registrazione: 2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Estonia Estonia Germania Germania Lituania Lituania Lituania Lussemburgo Malta Polonia Polonia Polonia Slovacchia Slovacchia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Slovacchia Slovenia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica e la firmare per l			
2.1. Numero di registrazione: 2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Estonia Estonia Germania Germania Lituania Lituania Lituania Lussemburgo Malta Polonia Polonia Polonia Slovacchia Slovacchia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Slovacchia Slovenia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica e la firmare per l			
2.1. Numero di registrazione: 2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Estonia Estonia Germania Germania Lituania Lituania Lituania Lussemburgo Malta Polonia Polonia Polonia Slovacchia Slovacchia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Slovacchia Slovenia Slovenia Slovenia Spagna Svezia Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica e la firmare per l			
2.2. Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione(*): 2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria			
2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria	2.1. Numero di registrazione:		
2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione*: 3. Indirizzo 3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria			
3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria	2.2. Titolo del registro/dell'autorità prepo	osta alla registrazione(*):	
3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria			
3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria	2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di regis	trazione*:	
3.1. Via e numero/casella postale*: 3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese* Austria			
3.2. Località e CAP*: 3.3. Paese*	3. Indirizzo		
3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	3.1. Via e numero/casella postale*:		
3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
3.3. Paese* Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	3.2. Località e CAP*:		
Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
□ Cipro □ Croazia □ Estonia □ Finlandia □ Francia □ Germania □ Grecia □ Italia □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Malta □ Paesi Bassi □ Polonia □ Portogallo □ Repubblica ceca □ Romania □ Slovacchia □ Slovenia □ Spagna □ Svezia □ Ungheria □ Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: □ Fax: 6. Indirizzo e-mail: □ Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	3.3. Paese*		
Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	Austria	Belgio	☐ Bulgaria
Grecia ☐ Italia ☐ Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Repubblica ceca ☐ Romania ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Spagna ☐ Svezia ☐ Ungheria ☐ Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): ☐ Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	Cipro	Croazia	☐ Estonia
Lituania Lussemburgo Malta Portogallo Portogallo Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Vugheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*):	Finlandia	Francia	Germania
Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Svezia Svezia Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	Grecia	☐ Italia	Lettonia
Repubblica ceca	Lituania	Lussemburgo	Malta
Slovenia Spagna Ungheria Svezia Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica		Polonia	= 1
Ungheria Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): ☐ Tutore ☐ Genitore ☐ Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica		Romania	= 1
Altro (precisare il codice ISO): 4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*):		Spagna	Svezia
4. Telefono: 5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	Altro (precisare il codice ISO):		
5. Fax: 6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	4. Telefono:		
6. Indirizzo e-mail: 7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	5. Fax:		
7. Potere di rappresentanza(*): Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica	6. Indirizzo e-mail:		
Tutore Genitore Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica			
la persona giuridica	7. Potere di rappresentanza(*):		
	Tutore	Genitore	Persona autorizzata a firmare per
	Persona dotata di procura		ia persona giunulta
Altro (precisare):			

1	2	/	2	4
---	---	---	---	---

MODULO V - ALLEGATO III

Dati relativi al regime patri	moniale tra coniugi o altro regim	ne patrimoniale equivalente del defunto (9)
Cognome e nome/i del coniuge/ex co	oniuge o partner/ex partner*:	
2. Cognome da nubile del coniuge/ex co	oniuge o partner/ex partner (se o	diverso dal punto 1.):
Data e luogo di matrimonio o di stipul	la di altro rapporto suscettibile d	i avere effetti comparabili al matrimonio:
4. Il defunto ha stipulato una convenziol 4.1. Sì	ne matrimoniale con la persona	di cui al punto 1?
4.1.1. Data (gg/mm/aaaa) della conven	zione:	
/ /		
4.2. No		
Il defunto ha stipulato una convenzio comparabili al matrimonio con la persor		ontesto di un rapporto suscettibile di avere effetti
5.1. Sì		
5.1.1. Data (gg/mm/aaaa) della conven:	zione:	
/ /		
5.2. No 6. La legge applicata al regime patrimor	niale à quella del seguente Stato);
Austria	Belgio	Bulgaria
Cipro	☐ Croazia	Estonia
Finlandia	☐ Francia	Germania
Grecia	☐ Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	☐ Malta
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Repubblica ceca	Romania	Slovacchia
Slovenia	Spagna	Svezia
☐ Ungheria		
Altro (precisare il codice ISO):		
6.1. La legge è stata determinata in bas	se a una scelta di legge (*)	
6.1.1. Sì		
6.1.2. No	a ha un ardinamenta nlurilagiala:	tivo procinaro (an dal agga l'unità territoriale).
0.2. Se io Stato di cui si applica la legge	; na un ordinamento piumegisiai	tivo, precisare (se del caso, l'unità territoriale):
7. Il regime patrimoniale applicato era il	sequente:	
7.1. Separazione dei beni	0	
7.2. Comunione universale	;	
7.3. Comunione legale		
7.4. Comunione degli utili e		
7.6 Confunione de residuo 7.6 Altro (precisare):	,	
1		

8. Indicare il regime patrimoniale nella lingua originale e precisare le disposizioni di legge (9):
9. I rapporti patrimoniali basati sul regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto e della persona di cui al punto 1 sono stati sciolti e i beni ripartiti:
9.1. Sì
9.2. No

MODULO V - ALLEGATO IV

Qualità e diritti dell'erede o degli eredi (¹¹)			
1. Il richiedente è l'erede?* 1.1. Si 1.1.1. Citato alla sezione 5 del modulo di certificato (precisare il richiedente, se necessario):			
1.1.2. citato all'allegato I (precisare il richiedente se necessario):			
1.2. No 1.2.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione:			
1.2.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.2.1):			
1.2.3. Numero di identificazione(⁴) 1.2.3.1. Numero di documento di identità nazionale:			
1.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:			
1.2.3.3. Codice fiscale:			
1.2.3.4. Numero di registrazione:			
1.2.3.5. Altro (precisare):			
1.2.4. Indirizzo 1.2.4.1. Via e numero/casella postale:			
1.2.4.2. Località e CAP:			
1.2.4.3. Paese Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo			

Repubb	lica ceca	Romania	Slovacchia
Slovenia	n [Spagna	Svezia
Ungheri	a		
Altro (pr	ecisare il codice ISO):		
1.2.5. Telefo	ono:		
1.2.6. Fax			
1.2.7. Indiriz	zo e-mail:		
1.2.8. Data	(gg/mm/aaaa) e luogo di nasci	ta o, qualora si tratti di un'organizzazione,	data (gg/mm/aaaa), luogo di
registrazion	e e titolo del registro/dell'autor	ità preposta alla registrazione:	
	a accettato l'eredità		
2.1. 2.2.	Sì, senza condizioni Sì con beneficio di inver	ntario (precisare gli effetti):	
		(6.00.00.0 3 001.).	
2.3.	☐ Sì apponendo altre cond	dizioni (precisare gli effetti):	
2.0.	or, apportende autre cont	nzioni (prodotare gli elletti).	
2.4.	☐ Non è richiesta accettazi	one dalla legge applicabile alla successior	ne.
		one dana legge appheable and succession	
3. L'erede è		no a course di morto	
3.1. 3.2.	in forza di una disposizio per legge	ne a causa di morte	
4.	L'erede ha rinunciato all'	eredità.	
5.	L'erede ha accettato la q	uota di legittima.	
6.	L'erede ha rinunciato alla	a quota di legittima.	
7.	L'erede è diseredato o di	chiarato indegno:	
7.1.	in forza di una disposizio		
7.2.	per legge		
7.3.	con decisione giudiziaria		
8. L'erede h	a diritto alla seguente quota ei	reditaria (precisare):	
9. Bene o b	eni spettanti all'erede per i qua	ıli è chiesto il certificato (precisare i singoli	beni e indicarne i dati identificativi) (13):

10. Condizioni e restrizioni ai diritti dell'erede o degli eredi (indicare se in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte):
11. Altre informazioni pertinenti o spiegazioni (precisare):

MODULO V - ALLEGATO V

Qualità e diritti del o dei legatari che vantano diritti diretti sulla successione (14)						
1. Il richiedente è il legatario?*						
1.1. Sì 1.1.1. Citato alla sezione 5 de	I modulo di certificato (precisare il richiedent	te, se necessario):				
1.1.2. Citato all'allegato I (precisare il richiedente se necessario):						
1.2. No 1.2.1. Cognome e nome/i o denominazio	ne dell'organizzazione:					
1.2.2. Cognome da nubile (se diverso da	I punto 1.2.1):					
1.2.3. Numero di identificazione(4) 1.2.3.1. Numero di documento di identità	nazionale:					
1.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:						
1.2.3.3. Codice fiscale:						
1.2.3.4. Numero di registrazione:						
1.2.3.5. Altro (precisare):						
1.2.4. Indirizzo 1.2.4.1. Via e numero/casella postale:						
1.2.4.2. Località e CAP:						
1.2.4.3. Paese:						
Austria	Belgio	Bulgaria				
Cipro	Croazia	Estonia				
Finlandia	Francia	Germania				
Grecia Lituania	☐ Italia	Lettonia Malta				
Paesi Bassi	Lussemburgo Polonia	Portogallo				

Repubblica ceca Slovenia Ungheria	Romania Spagna	Slovacchia Svezia					
Altro (precisare il codice ISO):							
1.2.5. Telefono:							
1.2.6. Fax							
1.2.7. Indirizzo e-mail:							
1.2.8. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:							
2. Il legatario ha accettato il legato. 2.1. Sì, senza condizioni 2.2. Sì, apponendo condizioni	oni (precisare):						
<u>_</u>	zione dalla legge applicabile alla successior	ne					
3.							
5. Bene o beni spettanti al legatario per	i quali è chiesto il certificato (precisare i sing	goli beni e indicarne i dati identificativi) (¹⁵):					
6. Condizioni e restrizioni ai diritti del o di disposizione a causa di morte) (*):	lei legatari (indicare se in forza della legge a	applicabile alla successione e/o della					
7. Altre informazioni pertinenti o spiegaz	ioni (precisare):						

MODULO V - ALLEGATO VI

3. I poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità riguardano*				
1. È titolare di tali poteri*:				
 1.1.				
1.1.2. citato all'allegato I (precisare il richiedente se necessario):				
1.2.				
1.3.				
1.4. altri 1.4.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione:				
1.4.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.4.1):				
1.4.3. Numero di identificazione (⁴): 1.4.3.1. Numero di documento di identità nazionale:				
1.4.3.2. Numero di sicurezza sociale:				
1.4.3.3. Codice fiscale:				
1.4.3.4. Numero di registrazione:				
1.4.3.5. Altro (precisare):				
1.4.4. Indirizzo 1.4.4.1. Via e numero/casella postale:				

1.4.4.2. Località e CAP:					
1.4.4.3. Paese: Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Finlandia Finlandia Grecia Italia Lituania Lituania Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Romania Slovenia Altro (precisare il codice ISO):					
1.4.5. Telefono:					
1.4.6. Fax					
1.4.7. Indirizzo e-mail:					
1.4.8. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:					
2. Poteri di*(12): 2.1.					
 3. I poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità riguardano* 3.1.					
3.3.					
4. La persona citata alla sezione 1 gode dei seguenti poteri(*) (12): 4.1.					

4.7.	eseguire e risolvere contratti				
4.8.	accendere, gestire e chiudere conti correnti bancari				
4.9.	contrarre prestiti				
4.10.	trasferire o imporre un onere sui beni				
4.11.	costituire diritti reali o un'ipoteca sui beni				
4.12.	alienare: un bene immobile un altro bene				
4.13.	effettuare prestiti				
4.14.	proseguire un'attività commerciale				
4.15.	esercitare i diritti di azionista				
4.16.	stare in giudizio				
4.17.	pagare i debiti				
4.18.	soddisfare i legati				
4.19.	dividere la massa ereditaria				
4.20.	devolvere il patrimonio residuo				
4.21.	disporre l'iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili				
4.22.	effettuare donazioni				
4.23.	altro (precisare):				
	e una o più caselle, non risulta comunque chiaro di quali poteri gode esattamente l'esecutore io/amministratore dell'eredità, aggiungere tutte le precisazioni del caso (17):				
testamentan	ovaniministratore dell'eredita, aggiungere tutte le precisazioni dei caso ().				
D					
	e uno dei poteri di cui alla sezione 4 è esercitato in via residuale, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, mma, o dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012(*):				
00001100 001	inna, o donaraccio 20, paragraro 0, primo comina, dorregoramente (02) n. coc/2012().				
5 L'accouta	re testamentario/amministratore dell'eredità è nominato(12):				
5.1.	in forza di una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)				
5.2.	con decisione giudiziaria				
5.3.	per accordo tra gli eredi				
5.4.	per legge				
6. I poteri di	scendono (12):				
6.1.	da una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)				
6.2.	da una decisione giudiziaria				
6.3.	da un accordo tra gli eredi				
6.4.	dalla legge				
_	hi e i doveri discendono (12):				
7.1.	da una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)				
7.2.	da una decisione giudiziaria				
7.3.	da un accordo tra gli eredi				
7.4.	per legge				
8. Condizioni e restrizioni ai poteri di cui alla sezione 4(18) (*):					

- (*) Informazioni obbligatorie.
- (1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
- (2) Indicare elementi come l'ultima residenza abituale del defunto o l'accordo di scelta del foro.
- (3) Per le persone giuridiche, compilare e accludere l'allegato I.

Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un richiedente.

Per i rappresentanti, compilare e accludere l'allegato II.

- (4) Indicare il numero più pertinente, se del caso.
- (5) Il concetto di partner di fatto ricomprende l'istituto della convivenza come contemplato in alcuni Stati membri (es. «sambo» in Svezia o «avopuoliso» in Finlandia).
- (6) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una disposizione a causa di morte.
- (7) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona giuridica.
- (8) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un rappresentante.
- (9) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un regime patrimoniale.
- (10) Per maggiori informazioni sulle norme nazionali relative agli effetti patrimoniali del matrimonio o delle unioni registrate, consultare il portale europeo della giustizia elettronica.
- (11) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un erede.
- (12) Spuntare più di una casella se necessario.
- (13) Indicare se l'erede ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio).
- (14) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un legatario.
- (15) Indicare se il legatario ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio).
- (16) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona.
- (17) Indicare ad esempio se l'esecutore/amministratore può esercitare le funzioni descritte sopra in nome proprio.
- (18) Indicare ad esempio se l'esecutore/amministratore può esercitare le funzioni descritte sopra in nome proprio.

15. GIURISPRUDENZA

1. Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 ottobre 2017, C-218/16, Kubicka

L'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-218/16&language=IT)

2. Corte di giustizia dell'Unione europea, 1 marzo 2018, C-558/16, Mahnkopf

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-558/16&language=IT)

3. Corte di giustizia dell'Unione Europea, 21 giugno 2018, C-20/17, Oberle L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/17&language=IT)

4. Corte di giustizia dell'Unione europea, 17 gennaio 2019, C-102/18, Brisch

L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, e l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l'utilizzazione del modulo IV, di cui all'allegato 4 del regolamento d'esecuzione n. 1329/2014, è facoltativa.

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-102/18&language=IT)

5. Tribunale di Trieste, uff. giudice tavolare, 8 maggio 2019

In caso di successione transfrontaliera, deve affermarsi l'equipollenza tra certificato ereditario nazionale e CSE ai fini dell'intavolazione dell'acquisto *mortis causa*.